

CITTÀ DI GINOSA



PROVINCIA DI TARANTO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO NELL'ABITATO DI GINOSA



ARKE'

Ingegneria s.r.l.

Via Imperatore Traiano n.4 - 70126 Bari

Prof. Ing. Alberto Ferruccio PICCINNI
Ordine degli Ingegneri di Bari n. 7288

Dott. Ing. Gioacchino ANGARANO
Ordine degli Ingegneri di Bari n. 5970
(Direttore Tecnico)

Dott. Geol. Sergio CALABRESE
Ordine dei Geologi della Regione Puglia n.214

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Settore VI - Area LL.PP.
Ing. Giovanni ZIGRINO

SCALA 1:10.000	CODICE ELABORATO A3	STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE
DATA APRILE 2018		

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO	4
3	IL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA (P.P.T.R.).....	8
3.1	Ambiti e strutture del P.P.T.R.....	9
3.2	Struttura idro-geomorfologica	11
3.3	Struttura ecosistemica-ambientale	24
3.4	Struttura antropica e storico-culturale	40
3.5	Compatibilità con il PPTR.....	51
4	PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)	52
4.1	Compatibilità con il P.A.I.	54
5	PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI GINOSA (P.R.G.)	64
5.1	Compatibilità con il PRG	65
6	PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)	66
6.1	Compatibilità con il PTA	68
7	RETE NATURA 2000: AREE NATURALI PROTETTE; IMPORTANT BIRD AREAS (IBA), SITI D'IMPORTANZA COMUNITARIA (P.S.I.C.) E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.)	69
7.1	Aree Naturali Protette	69
7.2	Important Bird Areas (I.B.A.), Siti d'Importanza Comunitaria (p.S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.).....	70
7.3	Coerenza del progetto con i vincoli relativi alle Aree Rete Natura 2000, I.B.A., p.S.I.C. e Z.P.S.	73
8	ATMOSFERA.....	75
8.1	Qualità dell'aria	75
8.2	Emissioni di polveri.....	76
8.3	Emissioni di sostanze inquinanti	77
9	AMBIENTE IDRICO	78
10	SUOLO E SOTTOSUOLO.....	79
11	AMBIENTE URBANO	81
12	SALUTE PUBBLICA.....	82

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELL'ABITATO DI GINOSA (TA)

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

13	RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI.....	83
14	RUMORE E VIBRAZIONI	84
15	PRODUZIONE DI RIFIUTI	85
16	CONCLUSIONI	86

1 PREMESSA

La presente relazione illustra il quadro vincolistico esistente sull'area del centro abitato di Ginosa (TA), interessata dall'intervento in progetto al fine dell'ottenimento del parere paesaggistico così come richiesto dalle NTA del PPTR.

Tale studio di prefattibilità ambientale è stato redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50 e pertanto comprende:

a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;

b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;

c) l'illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;

d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;

e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

Il presente studio è finalizzato all'aggiornamento del PAI e all'individuazione di una proposta di interventi di mitigazione per la messa in sicurezza del centro abitato di Ginosa (TA).

2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO

In linea generale, al fine di una possibile mitigazione dei livelli di pericolosità e quindi di rischio, è indispensabile soddisfare l'esigenza prioritaria di accrescere i livelli di consapevolezza e conoscenza degli elementi di pericolosità legati al contesto di riferimento.

All'indomani del crollo di Via Matrice, muovendo dalla situazione di emergenza verificatasi, sono stati realizzati importanti studi e rilievi (CNR-IRPI, Apogeo) volti a mettere in luce l'entità e le cause del dissesto occorso, ma anche l'estensione della fitta rete di cavità presenti nel sottosuolo, l'individuazione e la caratterizzazione degli elementi di dissesto presenti. Tali studi hanno rappresentato un punto di partenza indispensabile, ma non possono certamente essere considerati esaustivi rispetto alla duplice esigenza di effettuare ulteriori analisi specifiche più approfondite nelle cavità già rilevate, e di estendere al resto del territorio il censimento e il rilievo tecnico delle cavità antropiche presenti. Allo stesso modo anche per le aree di versante sarà necessario effettuare specifici studi e rilievi volti a individuare e caratterizzare le situazioni di pericolosità esistenti.

Andrà altresì considerata la possibilità di implementare un sistema integrato di monitoraggio che consenta l'attivazione di un sistema di allertamento automatizzato. Tecniche geomatiche integrate, reti di sensori wireless, interferometria satellitare PermanentScatters (PS), radar interferometrico terrestre e stazioni totali sono le tecnologie di ultima generazione in grado di coadiuvare il contrasto al dissesto idrogeologico.

Per quanto attiene agli interventi specifici relativi a ciascun sito si riportano le seguenti indicazioni di dettaglio con riferimento ai principali ambiti esaminati nel presente lavoro:

- **Area 1 – Centro storico.**

L'area del centro storico, successivamente al crollo del 2014, è stata interessata da approfonditi studi e rilievi da parte dei tecnici del CNR-IRPI ma solo limitatamente alle zone interdette in emergenza con ordinanza sindacale. Pertanto la prima imprescindibile necessità è legata all'esigenza di completare il quadro conoscitivo sulla situazione delle cavità nel sottosuolo dell'intero centro storico.

Bisognerà quindi procedere al censimento di tutte le manifestazioni ipogee notoriamente presenti sul territorio e al rilievo tecnico delle condizioni di staticità dei luoghi e di degrado

dell'ammasso roccioso. Tale rilievo dovrà fare luce sulla complessità geometrica della rete caveale ipogea mediante l'utilizzo di approcci di studio di tipo tridimensionale al fine di indagare gli effetti dell'interazione fra i diversi ordini di cavità sovrapposti.

Non saranno tralasciate tecniche indirette di investigazione di tipo geofisico al fine di individuare eventuali ulteriori cavità presenti nel sottosuolo, oltre a quelle già note.

Come è già stato detto bisognerà altresì estendere all'intero centro storico e protrarre nel tempo le azioni già avviate di monitoraggio topografico del territorio, al fine di rilevare eventuali movimenti precursori dei crolli, valutando anche la possibilità di adottare sistemi di controllo mediante interferometria satellitare. Parallelamente si procederà al presidio diretto delle cavità a maggior suscettibilità al crollo mediante la posa in opera di idonee strumentazioni di misura (fessurimetri, vetrini, ecc.).

Sul piano della riduzione della pericolosità saranno adottati interventi strutturali finalizzati a prevenire le cause dei dissesti. Prioritaria da questo punto di vista sarà la realizzazione di un'adeguata rete infrastrutturale di regimazione delle acque superficiali estesa all'intero contesto urbano del centro storico, finalizzata ad eliminare il problema delle infiltrazioni nel sottosuolo. Per le stesse finalità sarà assicurato il controllo sull'efficienza delle reti esistenti (fognature ed acquedotti).

Al fine di ridurre la vulnerabilità dell'ambiente saranno adottate con ogni urgenza misure volte alla messa in sicurezza delle cavità per le quali è stata rilevata una suscettibilità al crollo di grado elevato, mediante interventi strutturali di consolidamento dell'ammasso roccioso. Un'attenzione particolare andrà riposta nel controllo delle condizioni microclimatiche delle cavità al fine di evitare elevati tassi di umidità negli ambienti ipogei, individuata fra le cause primarie della degradazione delle caratteristiche di resistenza della roccia calcarenitica.

Analogamente al contesto ipogeo, si interverrà sull'edificato urbano con azioni volte al contenimento delle situazioni di rischio residuo e al miglioramento delle condizioni di resistenza, mediante consolidamento degli edifici pericolanti danneggiati dagli eventi di dissesto e demolizione controllata dei ruderi e successiva eventuale ricostruzione delocalizzata.

- **Area 2 – Via Pescarella**

L'area di intervento 2 corrisponde alla collina percorsa da sud a nord dalla *Via Pescarella*. Quest'area nel Febbraio 2009 fu interessata dal crollo del costone corrispondente al ciglio del

versante destro del *T. Lagnone (Gravina di Ginosa)* sulla sottostante *Via Il Fornace*. La parete crollata costituiva la porzione di accesso ad una delle numerose cave ipogee presenti in zona, utilizzate nel passato per l'estrazione della calcarenite. Il crollo interessò quasi interamente la sede viaria di *Via Pescarella*, tutt'ora chiusa al traffico, e arrivò a lambire la palazzina residenziale posta sul lato opposto della strada.

In precedenza un ulteriore evento si era verificato lungo la medesima *Via Pescarella*, poco più a nord, in cui si verificò lo sprofondamento del piano di campagna, presumibilmente in corrispondenza di un'altra cava ipogea.

E' noto localmente come quest'area sia diffusamente interessata dalla presenza di cave nel sottosuolo. Nessuna informazione certa però è disponibile riguardo alla effettiva estensione di tali manifestazioni antropiche ipogee.

Pertanto assume carattere prioritario la necessità di effettuare un adeguato e approfondito rilievo speleologico e geologico tecnico di tali ambienti ipogei al fine di valutarne l'effettiva estensione, i rapporti geometrici con la superficie, lo stato di conservazione, le condizioni di stabilità delle pareti e di degradazione dell'ammasso roccioso.

Si procederà quindi alla messa in sicurezza del sito mediante il disgiungimento delle porzioni di parete rocciosa in situazione di disequilibrio e alla demolizione controllata degli elementi crollati. La palazzina andrà demolita e ricostruita in sito delocalizzato. Nota la situazione nel sottosuolo, si potrà procedere con il ripristino di *Via Pescarella*.

- **Area 3 – Versante prospiciente il *T. Gravinella***

L'area corrispondente al pendio sul versante sinistro del *T. Gravinella* evidenzia problematiche diffuse di dissesto del suolo estese all'intero pendio, soggetto all'azione erosiva delle acque di scorrimento superficiale e ai conseguenti processi di imbibizione e colamento degli strati superiori del terreno nel sottosuolo. Tale fenomenologia assume particolare rilievo in considerazione della presenza lungo il versante di alcuni antichi corpi di frana passibili di rimobilizzazione. La condizione di rischio è aggravata da un elevato valore di esposizione dovuto all'alto grado di urbanizzazione a monte del pendio, e alla presenza di infrastrutture puntuali (scuola pubblica) e lineari (strada circonvallazione sud a valle).

In tale contesto le misure di intervento a mitigazione del rischio dovranno tendere a:

- a) elevare il grado di conoscenza e consapevolezza dei fenomeni in atto e potenziali mediante l'esecuzione di adeguate indagini geognostiche e geotecniche volte a definire la struttura litostratigrafica e le discontinuità nel sottosuolo, gli eventuali cinatismi attivi o potenziali, i parametri geotecnici di resistenza dei terreni (sondaggi meccanici, prove penetrometriche, misure inclinometriche, analisi di laboratorio);
- b) ridurre la pericolosità mediante azioni preventive sulle cause del dissesto: opere di raccolta e regimazione delle acque superficiali, impiego di geostuoie di rinforzo e protezione del suolo, stabilizzazione della coltre vegetazionale;
- c) ridurre la vulnerabilità mediante interventi di rinforzo strutturale (*consolidamenti*).

- **Area 4 – Versante sinistro del T. Lagnone**

L'area 4 corrisponde al sito in cui la mattina del 3 dicembre 2017 una consistente porzione della parete costituente il ciglio superiore del fianco del *T. Lagnone (gravina)* in sinistra idrografica è crollato sulla sottostante Via Villa Glori.

L'area è caratterizzata dalla presenza di una fitta rete di cavità antropiche e di chiese rupestri censite nel Catasto Regionale delle Grotte e Cavità, ed è pertanto caratterizzata da un elevato valore storico e paesaggistico.

Fra le azioni indirizzate alla mitigazione del rischio è possibile indicare in primis la necessità di procedere al rilievo speleologico e geologico tecnico della parete rocciosa al fine di individuare eventuali porzioni di parete in condizioni statiche di disequilibrio e quindi di valutarne il grado di pericolosità.

Successivamente bisognerà procedere al disgaggio delle porzioni di parete in disequilibrio e alla demolizione controllata degli elementi litoidi crollati.

Le indicazioni fin qui esposte muovono nella direzione di perseguire obiettivi conservativi di controllo e gestione oculata dell'ambiente. Alle stesse finalità saranno orientate le azioni di programmazione urbanistica e di governo della suscettibilità d'uso del territorio nei riguardi delle azioni antropiche.

3 IL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA (P.P.T.R.)

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) della Regione Puglia è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 16.02.2015, n. 176.

In attuazione dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica" e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio", nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14.

Il PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

Il P.P.T.R. sotto l'aspetto normativo si configura come un piano territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici. Il suddetto Piano interessa l'intero territorio regionale. Il Piano prevede, con riferimento ad elementi rappresentativi dei caratteri strutturanti la forma del territorio e dei suoi contenuti paesistici e storico-culturali, di verificare la compatibilità delle trasformazioni proposte in sede progettuale. Il contenuto normativo del Piano si articola nella determinazione di:

- obiettivi generali e specifici di salvaguardia e valorizzazione paesistica;
- indirizzi di orientamento per la specificazione e contestualizzazione degli obiettivi di Piano e per la definizione delle metodologie e modalità di intervento a livello degli strumenti di pianificazione;
- direttive di regolamentazione per le procedure e le modalità di intervento da adottare a livello degli strumenti di pianificazione subordinati di ogni specie e livello e di esercizio di funzioni amministrative attinenti la gestione del territorio;
- prescrizioni di base direttamente vincolanti e applicabili distintamente a livello di salvaguardia provvisoria e/o definitiva nel processo di adeguamento, revisione o nuova

formazione degli strumenti di pianificazione sottordinati, e di rilascio di autorizzazione per interventi diretti;

- criteri di definizione dei requisiti tecnico-procedurali di controllo e di specificazione e/o sostituzione delle prescrizioni di base di cui al punto che precede e delle individuazioni degli ambiti territoriali di cui ai titoli II e III.

3.1 Ambiti e strutture del P.P.T.R.

Le opere di progetto relative alla sistemazione idraulica del canale naturale nel territorio comunale di Ginosa (TA) ricadono nell'ambito paesaggistico n. 8 "Arco ionico tarantino", e più precisamente nella figura territoriale e paesaggistica n. 8.2 "Il paesaggio delle gravine ioniche".




Figura 1: Ambiti PPTR e individuazione area di progetto

Si riporta di seguito la scheda di sintesi della figura territoriale "Il paesaggio delle Gravine Ioniche":

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELL'ABITATO DI GINOSA (TA)

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

SEZIONE B.2.3.2 SINTESI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI DELLA FIGURA TERRITORIALE (LE GRAVINE IONICHE)

Invarianti Strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)	Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)	Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali
Il sistema dei principali lineamenti morfologici delle Murge di Gravina, costituiti da: - gli orli di terrazzo pedemurgiani, una serrata successione di terrazzamenti di calcareniti, aventi dislivelli anche significativi, che disegnano un grande anfiteatro naturale sul golfo di Taranto; - i rilievi, che si sviluppano a corona dell'anfiteatro, nella parte settentrionale. Questi elementi rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del golfo.	- Alterazione e compromissione dei profili morfologici con trasformazioni territoriali quali: cave, dighe, impianti tecnologici, impianti eolici e fotovoltaici;	La riproducibilità dell'invariante è garantita: Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contigui;
Il sistema complesso e articolato delle forme carsiche epigee ed ipogee quali: bacini carsici, doline (puffi), gravi, inghiottitoi e grotte, che in questa figura è meno connotante rispetto alle figure contigui delle Murge (risulta infatti limitato alle zone più elevate a substrato calcareo). Esso rappresenta, comunque, un sistema di alto valore idrogeologico, ecologico e naturalistico in quanto le forme carsiche sono spesso ricche al loro interno ed in prossimità di singolarità naturali, ecosistemiche e paesaggistiche (flora e fauna rara, ipogei, esposizione di strutture geologiche, tracce di insediamenti storici, esempi di opere di ingegneria idraulica).	- Occupazione antropica delle forme carsiche con abitazioni, infrastrutture stradali, impianti, aree a servizi, che contribuiscono a frammentare la naturale continuità morfologica delle forme, e ad incrementare le condizioni sia di rischio idraulico sia di impatto paesaggistico; - Trasformazione e manomissione delle manifestazioni carsiche di superficie; - Utilizzo delle cavità carsiche come discariche per rifiuti solidi urbani; - Realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che alterano la morfologia del suolo e del paesaggio carsico; - Captazione e adduzioni idriche; utilizzo di fitofarmaci e pesticidi per le colture.	Dalla salvaguardia e valorizzazione delle diversificate manifestazioni del carsismo, quali doline, grotte, inghiottitoi naturali, bacini carsici, dal punto di vista idrogeomorfologico, ecologico e paesaggistico; Dalla salvaguardia dei delicati equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;
Il sistema idrografico superficiale costituito da: - il reticolo a pettine del sistema delle gravine che taglia trasversalmente l'altopiano calcareo con incisioni molto strette e profonde, anche alcune centinaia di metri, a guisa di canyon. - il sistema delle lame e dei canali di bonifica a valle; - le risorgive superficiali che in prossimità della costa emergono a formare veri e propri corsi d'acqua perenni; - le risorgive sottomarine, localmente denominate "cetri. Questo sistema rappresenta la principale rete di alimentazione e di deflusso superficiale delle acque e dei sedimenti dell'altopiano e la principale rete di connessione ecologica tra l'ecosistema dell'altopiano e la costa ionica;	- Occupazione antropica delle lame; - Interventi di regimazione dei flussi torrentizi come: infrastrutture, o l'artificializzazione di alcuni tratti che hanno alterato i profili e le dinamiche idrauliche ed ecologiche dei solchi, nonché l'aspetto paesaggistico;	Dalla salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici delle lame e dei solchi torrentizi e dalla loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il loro percorso;
Il morfotipo costiero costituito da litorali prevalentemente sabbiosi	- Erosione costiera; - Artificializzazione della costa (moli, porti turistici, strutture per la balneazione, ecc...); - Urbanizzazione dei litorali;	Dalla rigenerazione del morfotipo costiero dunale: - riducendo la pressione insediativa della fascia costiera; - riducendo e mitigando l'armatura e artificializzazione della costa;
L'ecosistema spiaggia-duna-macchia/pineti-area umida retrodunale che caratterizza i residui di paesaggi lagunari delle coste del salento centrale;	- Occupazione dei cordoni dunali da parte di edilizia connessa allo sviluppo turistico balneare;	Dalla salvaguardia e ripristino, ove compromesso, dell'equilibrio ecologico dell'ecosistema spiaggia-duna-macchia/pineti-area umida retrodunale che caratterizza i litorali metapontino;
Il sistema agro-ambientale che, coerentemente con la struttura morfologica, varia secondo un gradiente nord-sud, dai gradini pedemurgiani alla costa. Esso risulta costituito da: (i) i pascoli rocciosi dell'altopiano calcareo; (ii) i seminativi che si sviluppano prevalentemente sui calcari e le calcareniti dei terrazzamenti pedemurgiani intercalati da boschi e cespuglietti nelle gravine; (iii) i mosaici agrari della piana tarantina (prevalentemente colture intensive di viti, olivi, frutteti, agrumi e colture orticole); (iv) le pinete costiere;	- Progressiva semplificazione dei mosaici agrari della piana; - Artificializzazione delle colture intensive della vite e degli agrumi (ad esempio con l'uso di tendoni); - Abbandono delle attività pastorali; - Incendi boschivi; rimboschimenti con specie alloctone; - Impianti eolici e fotovoltaici;	Dalla salvaguardia e valorizzazione del gradiente agro-ambientale che caratterizza l'arco ionico; Dalla salvaguardia dell'integrità dei mosaici agro-ambientali dei terrazzamenti pedemurgiani di Gravina e valorizzazione delle colture di qualità della piana tarantina a vigneto e agrumeto con pratiche agricole meno impattanti;
I microhabitat di grande valore naturalistico e storico-ambientale quali: (i) la vegetazione rupestre, testimonianza di entità floristiche antichissime; (ii) le formazioni arbustive dei mantelli boschivi, che rivestono grande importanza per le loro funzioni ecotonali; (iii) i lembi residuali dei boschi di fragno, testimonianza delle estese foreste che ricoprivano l'altopiano;	- Incendi boschivi; - Interventi selvicolturali incongrui; - Abbandono delle attività pastorali;	Dalla salvaguardia dell'integrità dell'equilibrio ecologico degli ecosistemi dei microhabitat dell'altopiano e dei terrazzamenti pedemurgiani;
Il sistema dei centri insediativi maggiori, che si sviluppa quasi interamente in posizione elevata, in corrispondenza delle calcareniti delle Murge di Gravina, lungo le maggiori valli fluvio-carsiche. A questa struttura insediativa a pettine di impianto storico si sono aggiunte recentemente le marine costiere corrispondenti, che si sviluppano lungo il litorale metapontino e sono spesso collegate al centro dell'entroterra tramite strade penetranti.	- Espansioni residenziali e costruzione di piattaforme produttive (ad es. Massafra) e commerciali che si sviluppano verso valle, spesso nell'alveo delle valli fluvio-carsiche, contraddicendo le regole insediative di lunga durata che hanno condizionato lo sviluppo dei centri (compattezza dell'insediamento, posizione orografica privilegiata, substrato di calcareniti, possibilità di captazione idrica, ecc...)	Dalla salvaguardia del carattere accentrato e compatto del sistema insediativo delle gravine, da perseguire attraverso la definizione morfologica di eventuali espansioni urbane in coerenza con la struttura geomorfologica che li ha condizionati storicamente; Dalla salvaguardia della continuità delle relazioni funzionali e visive tra i centri posti sui terrazzi pedemurgiani e la costa;
Il sistema di siti e beni archeologici situati nelle gravine	- Abbandono e degrado;	Dalla salvaguardia e valorizzazione dei siti e dei beni archeologici da perseguire anche attraverso la realizzazione di progetti di fruizione;
Il sistema idraulico-rurale-insediativo delle bonifiche caratterizzato dalla fitta rete di canali, dalla maglia agraria regolare della Riforma e dai manufatti idraulici che rappresentano un valore storico-testimoniale dell'economia agricola dell'area;	- Abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e dei manufatti idraulici della riforma;	Dal recupero e valorizzazione delle tracce e delle strutture insediative che caratterizzano i paesaggi storici della Riforma Fondiaria (come quotizzazioni, poderi, borghi);

Figura 2: Sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale "La Campagna Leccese"

In allegato sono riportati degli stralci cartografici nei quali sono indicati i vincoli determinati dal P.P.T.R. e la localizzazione degli interventi in progetto rispetto ad essi.

I vincoli previsti dal P.P.T.R. nell'area di intervento riguardano:

6.1 – Struttura idro-geo-morfologica

- 6.1.1 – Componenti geomorfologiche
 - UCP – Versanti
 - UCP – Lame e gravine
- 6.1.2 – Componenti idrologiche
 - BP – Fiumi, torrenti, acque pubbliche
 - UCP – Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2 – Struttura ecosistemica-ambientale

- 6.2.1 – Componenti botanico-vegetazionali
 - BP – Boschi
 - UCP – Prati e pascoli naturali
 - UCP – Aree di rispetto boschi
- 6.2.2 – Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
 - BP – Parchi e riserve
 - UCP – Siti di rilevanza naturalistica – SIC e ZPS
 - UCP – Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali

6.3 – Struttura antropica e storico-culturale

- 6.3.1 – Componenti culturali e insediative
 - BP – Immobili e aree di notevole interesse pubblico
 - UCP – Città consolidata
- 6.3.2 – Componenti dei valori percettivi
 - UCP – Strade a valenza paesaggistica

3.2 Struttura idro-geomorfologica

Le opere in progetto interferiscono con i vincoli “UCP – Versanti” e “UCP – Lame e gravine, appartenenti alle componenti geomorfologiche e con i vincoli “BP – Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche” e “UCP – Aree soggette a vincolo idrogeologico” appartenente alle componenti idrologiche.




Figura 3: Componenti geomorfologiche (6.1.1)

Versanti

(art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in parti di territorio a forte acclività, aventi pendenza superiore al 20%, come individuate nelle tavole della sezione 6.1.1. Negli ambiti di paesaggio 5.1 Gargano e 5.2 Monti Dauni la definizione del livello di pendenza potrà essere modificata in relazione alle caratteristiche morfologiche dei luoghi in sede di adeguamento dei Piani urbanistici generali e territoriali.

In riferimento alla perimetrazione "UCP Versanti", si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione espone all'art. 53 delle N.T.A. di seguito espone:

Art. 53 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Versanti"

1. Nei territori interessati dalla presenza di versanti, come definiti all'art. 50, punto 1), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell'assetto morfologico generale del versante;

a2) ogni trasformazione di aree boschive ad altri usi, con esclusione degli interventi colturali eseguiti secondo criteri di silvicoltura naturalistica atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) realizzazione di nuclei insediativi che compromettano le caratteristiche morfologiche e la qualità paesaggistica dei luoghi;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

3. Tutti i piani, progetti e interventi **ammissibili** perché non indicati al comma 2, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per la divisione dei fondi

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;

- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;

- in ogni caso con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c2) per la realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

Tale vincolo interessa tutte e 4 le aree di intervento. Trattandosi di interventi di pubblica utilità, finalizzati alla mitigazione del rischio e alla messa in sicurezza del centro abitato di Ginosa,, si ritiene che siano compatibili con il vincolo “UCP Versanti”, in quanto, all’art. 95, comma 1, viene riportato che *“Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali”.*

Lame e Gravine

(art. 143, comma1, lett. e, del Codice)

Consistono in solchi erosivi di natura carsica, peculiari del territorio pugliese, dovuti all'azione naturale di corsi d'acqua di natura episodica, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.1.

In riferimento alla perimetrazione "UCP Lame e gravine", si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione esposte all’art. 54 delle N.T.A. di seguito esposte:

Art. 54 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le “Lame e gravine”

1. Nei territori interessati dalla presenza di lame e gravine, come definite all’art. 50, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

*2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:*

a1) trasformazioni del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente che:

- *compromettono i caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;*

- *interrompono la continuità delle lame e delle gravine o ne compromettono la loro visibilità, fruibilità e accessibilità;*

a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terra, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a5) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

*3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :***

b1) salvaguardia e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

b2) adeguamento di tracciati viari e ferroviari esistenti che non comportino alterazioni dell'idrologia e non compromettano i caratteri morfologici, ecosistemici e paesaggistici;

b3) ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti e privi di valore identitario, destinati ad attività connesse con l'agricoltura senza alcun aumento di volumetria.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente e correttamente inserite nel paesaggio;

c2) strettamente legati alla tutela della lama o gravina e delle componenti ecologiche e storico-culturali che la caratterizzano, alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico senza opere di artificializzazione, al disinquinamento ed alla disinfezione del corso d'acqua e al recupero/ripristino dei valori ecologici e paesistico/ambientali;

c3) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Tale vincolo interessa l'area 1, l'area 2 e l'area 4. Gli interventi in progetto risultano auspicabili secondo quanto enunciato nel comma 4, lettera c2), del suddetto articolo.

Inoltre, trattandosi di interventi di pubblica utilità, finalizzati alla mitigazione del rischio e alla messa in sicurezza del centro abitato di Ginosa, si ritiene che siano compatibili con il vincolo in esame, in quanto, all'art. 95, comma 1, viene riportato che *"Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali"*.




Figura 4: Componenti idrologiche (6.1.2)

***Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
(art 142, comma 1, lett. c, del Codice)***

Consistono nei fiumi e torrenti, nonché negli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche approvati ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nelle relative sponde o piedi degli argini, ove riconoscibili, per una fascia di 150 metri da ciascun lato, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.2. Ove le sponde o argini non siano riconoscibili si è definita la fascia di 150 metri a partire dalla linea di compluvio identificata nel reticolo idrografico della carta Geomorfoidrologica regionale, come delimitata nelle tavole della sezione 6.1.2.

In riferimento alla perimetrazione "BP fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche", si applicano le prescrizioni esposte all'art. 46 delle N.T.A. di seguito esposte:

Art. 46 Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche"

1. Nei territori interessati dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, come definiti all'art. 41, punto 3, si applicano le seguenti prescrizioni.

2. **Non sono ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano:

a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d'acqua e alla sua funzionalità ecologica;

a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile;

a5) rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a7) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto nel comma 3;

a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a9) realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati esistenti, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità che non comportino opere di impermeabilizzazione;

a10) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero

in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono **ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti e privi di valore identitario e paesaggistico, destinati ad attività connesse con la presenza del corso d'acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura, ecc) e comunque senza alcun aumento di volumetria;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;

- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi,

- non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;

- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

- promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio;

- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;

- non compromettano i con visivi da e verso il territorio circostante;

b3) sistemazioni idrauliche e opere di difesa inserite in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica, che siano volti alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;

b4) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrato pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;

b5) realizzazione di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo o del recapito nei corsi d'acqua episodici;

b6) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b7) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c2) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso della acque;

c3) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;

c4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Tale vincolo interessa tutte le aree di intervento. Gli interventi in progetto risultano ammissibili secondo quanto enunciato nel comma 3, lettere b3) e b7), del suddetto articolo.

Inoltre, trattandosi di interventi di pubblica utilità, finalizzati alla mitigazione del rischio e alla messa in sicurezza del centro abitato di Ginosa, si ritiene che siano compatibili con il vincolo in esame, in quanto, all'art. 95, comma 1, viene riportato che *"Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali"*.

Aree soggette a vincolo idrogeologico

(art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nelle aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, come delimitate nelle tavole della sezione 6.1.2.

In riferimento alla perimetrazione "UCP aree soggette a vincolo idrogeologico", si applicano gli indirizzi e le direttive esposte all'art. 88 delle N.T.A. di seguito esposte:

Art. 43 Indirizzi per le componenti idrologiche

1. Gli interventi che interessano le componenti idrologiche devono tendere a:

a. coniugare il miglioramento della qualità chimico-fisica e biologica delle risorse idriche, l'equilibrio idraulico e il pareggio del bilancio idrologico regionale con il miglioramento della qualità ecologica e paesaggistica dei paesaggi dell'acqua;

b. salvaguardare i caratteri identitari e le unicità dei paesaggi dell'acqua locali al fine di contrastare la tendenza alla loro cancellazione, omologazione e banalizzazione;

c. limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione della fascia costiera, delle sponde dei laghi e del reticolo idrografico; migliorare le condizioni idrauliche nel rispetto del naturale deflusso delle acque e assicurando il deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua;

d. conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi costieri e fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.

e. garantire l'accessibilità e la fruibilità delle componenti idrologiche (costa, laghi, elementi del reticolo idrografico) anche attraverso interventi di promozione della mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.).

2. I caratteri storico-identitari delle componenti idrologiche come le aree costiere di maggior pregio naturalistico, i paesaggi rurali costieri storici, i paesaggi fluviali del carsismo, devono essere salvaguardati e valorizzati.

3. *Gli insediamenti costieri a prevalente specializzazione turistico-balneare devono essere riqualificati, migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e degli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero.*

4. *La pressione insediativa sugli ecosistemi costieri e fluviali deve essere ridotta attraverso progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati.*

5. *Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico come definite all'art. 42, punto 4), fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli.*

Art. 44 Direttive per le componenti idrologiche

1. *Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:*

a. *ai fini del perseguimento in particolare dell'indirizzo di cui al punto 1a dell'articolo che precede, realizzano strategie integrate e intersettoriali secondo i dettami della Direttiva europea 2000/60.*

b. *ai fini del perseguimento in particolare dell'indirizzo di cui al punto 1b dell'articolo che precede, promuovono il restauro dei paesaggi storici della bonifica idraulica, riqualificando le reti di canali e strade manufatti legati alla cultura idraulica storica, ivi compresi gli edifici e i manufatti storici del sistema acquedottistico regionale per il loro riuso nel contesto dei progetti di itinerari ciclo-pedonali.*

c. *ai fini del perseguimento in particolare dell'indirizzo di cui al punto 3 dell'articolo che precede, prevedono ove necessario interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione al fine di:*

- *creare una cintura costiera di spazi ad alto grado di naturalità finalizzata a potenziare la resilienza ecologica dell'ecotono costiero (ripristino dei sistemi naturali di difesa dall'erosione e dall'intrusione salina e dei meccanismi naturali di ripascimento degli arenili);*
- *potenziare la connessione e la connettività ecologica tra costa ed entroterra;*
- *contrastare il processo di formazione di nuova edificazione.*

d. ai fini in particolare del perseguimento degli indirizzi 3 e 4 dell'articolo che precede promuovono progetti di declassamento delle strade litoranee a rischio di erosione e inondazione e la loro riqualificazione paesaggistica in percorsi attrezzati per la fruizione lenta dei litorali.

e. ai fini in particolare del perseguimento dell'indirizzo 3 dell'articolo che precede, prevedono interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica del patrimonio turistico ricettivo esistente, promuovendone ed incentivandone la riqualificazione ecologica attraverso:

- *l'efficientamento energetico anche con l'impiego di energie rinnovabili di pertinenza di insediamenti esistenti e ad essi integrati e che non siano visibili dai punti di vista panoramici e dagli spazi pubblici;*

- *l'uso di materiali costruttivi ecocompatibili;*

- *l'adozione di sistemi per la raccolta delle acque piovane;*

- *la dotazione di una rete idrica fognaria duale o l'adozione di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;*

- *la disimpermeabilizzazione degli spazi aperti quali parcheggi, aree di sosta, stabilimenti balneari, piazzali pubblici e privati;*

f. individuano le componenti idrogeologiche che sono parte integrante di un sistema di corridoi ecologici connessi alla rete ecologica regionale;

g. ove siano state individuate aree compromesse o degradate ai sensi dell'art. 143, co. 4, lett. b) del Codice e secondo le modalità di cui all'art. 93, co. 1 delle presenti norme, propongono interventi volti al recupero e dalla riqualificazione nel rispetto delle relative prescrizioni attraverso l'utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale. Contestualmente individuano nei loro piani aree esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare, arretrare, accorpare o densificare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica, definendo opportune misure incentivanti.

Tale vincolo interessa l'area 2 e l'area 4. Gli interventi in progetto saranno realizzati nel rispetto di quanto sopra enunciato.

3.3 Struttura ecosistemica-ambientale

Le opere in progetto interferiscono con il vincolo “BP – Boschi”, “UCP – Prati e pascoli naturali” e “UCP – Aree di rispetto boschi”, appartenenti alle componenti botanico-vegetazionali e con i vincoli “BP – Parchi e riserve”, “UCP – Siti di rilevanza naturalistica” e “UCP – Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali”, appartenenti alle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici.




Figura 5: Componenti botanico-vegetazionali (6.2.1)

Boschi

(art. 142, comma 1, lett. g, del Codice)

Consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, e delimitati nelle tavole della sezione 6.2.1.

In riferimento alla perimetrazione "BP Boschi", si applicano le prescrizioni esposte all'art. 66 delle N.T.A. di seguito esposte:

Art. 62 Prescrizioni per "Boschi"

1. *Nei territori interessati dalla presenza di boschi, come definiti all'art. 58, punto 1) si applicano le seguenti prescrizioni.*

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvocolturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

a2) allevamento zootecnico di tipo intensivo;

a3) nuova edificazione, fatti salvi gli interventi indicati al comma 3;

a4) demolizione e ricostruzione di edifici e di infrastrutture stabili esistenti, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

a5) apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati;

a6) impermeabilizzazione di strade rurali;

a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero

in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a10) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a11) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali con alta valenza ecologica e paesaggistica;

a12) realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto.

3. *Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :*

b1) ristrutturazione degli edifici esistenti, con esclusione di quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:

- il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;*
- l'aumento di superficie permeabile;*
- il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;*

b2) miglioramento strutturale della viabilità esistente con realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo e in terra costipata, includendo, ove possibile, adeguati cunicoli di attraversamento per la fauna;

b3) realizzazione di aree di sosta e pic-nic nelle radure, senza interventi di impermeabilizzazione dei suoli ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b4) divisione dei fondi mediante:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;*

• siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona; in ogni caso con la previsione di un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;

b5) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività silvo-agro-pastorale, purché effettuati nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici locali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di demolizione senza ricostruzione, o a condizione che la ricostruzione avvenga al di fuori della fascia tutelata, di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;

c2) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c3) di realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c4) di forestazione impiegando solo specie arboree e arbustive autoctone secondo i principi della silvicoltura naturalistica;

c5) di ristrutturazione dei manufatti all'interno di complessi campeggistici esistenti solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi e alla loro messa in sicurezza, nell'ambito della sagoma esistente, garantendo il carattere temporaneo dei manufatti e la salvaguardia della vegetazione arborea esistente;

c6) di sistemazione idrogeologica e rinaturalizzazione dei terreni con il ricorso esclusivo a metodi e tecniche di ingegneria naturalistica.

Tale vincolo interessa l'area 2, l'area 3 e l'area 4. Trattandosi di interventi di pubblica utilità, finalizzati alla mitigazione del rischio e alla messa in sicurezza del centro abitato di Ginosa, si ritiene che siano compatibili con il vincolo in esame, in quanto, all'art. 95, comma 1, viene riportato che "Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali".

Prati e pascoli naturali

(art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei territori coperti da formazioni erbose naturali e seminaturali permanenti, utilizzati come foraggiere a bassa produttività di estensione di almeno un ettaro o come diversamente specificato in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici o territoriali al PPTR.

Sono inclusi tutti i pascoli secondari sia emicriptofitici sia terofitici diffusi in tutto il territorio regionale principalmente su substrati calcarei, caratterizzati da grande varietà floristica, variabilità delle formazioni e frammentazione spaziale elevata, come delimitati nella tavola 6.2.1.

In riferimento alla perimetrazione "UCP Prati e pascoli naturali", si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione esposte all'art. 66 delle N.T.A. di seguito esposte:

Art. 66 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale"

1. Nei territori interessati dalla presenza di Prati e pascoli naturali e Formazioni arbustive in evoluzione naturale come definiti all'art. 59, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

*2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:*

a1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvopastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;

a2) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;

a3) dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;

a4) conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;

a5) nuovi manufatti edilizi a carattere non agricolo;

a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in

modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a8) nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il reperimento di materiali di difficile reperibilità (come definiti dal P.R.A.E.).

3. *Tutti i piani, progetti e interventi **ammissibili** perché non indicati al comma 2, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per l'eventuale divisione dei fondi:*

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;*

- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;*

- e comunque con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.*

4. *Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:*

c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c2) di conservazione dell'utilizzazione agro-pastorale dei suoli, manutenzione delle strade poderali senza opere di impermeabilizzazione, nonché salvaguardia e trasformazione delle strutture funzionali alla pastorizia mantenendo, recuperando o ripristinando tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

c3) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;

c4) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

5. *Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale.*

Tale vincolo interessa l'area 1 e l'area 4. Trattandosi di interventi di pubblica utilità, finalizzati alla mitigazione del rischio e alla messa in sicurezza del centro abitato di Ginosa, si ritiene che siano compatibili con il vincolo in esame, in quanto, all'art. 95, comma 1, viene riportato che *"Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali"*.

Area di rispetto dei boschi

(art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in una fascia di salvaguardia della profondità come di seguito determinata, o come diversamente cartografata:

a) 20 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione inferiore a 1 ettaro e delle aree oggetto di interventi di forestazione di qualsiasi dimensione, successivi alla data di approvazione del PPTR, promossi da politiche comunitarie per lo sviluppo rurale o da altre forme di finanziamento pubblico o privato;

b) 50 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione compresa tra 1 ettaro e 3 ettari; 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione superiore a 3 ettari.

In riferimento alla perimetrazione "UCP Aree di rispetto boschi", si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione espone all'art. 63 delle N.T.A. di seguito espone:

Art. 63 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 59, punto 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative

d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

a2) nuova edificazione;

a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.

a9) è consentita la messa in sicurezza dei fronti di cava se effettuata con tecniche di ingegneria naturalistica

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;*
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;*
- assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell'area boscata;*
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;*
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;*

b2) realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;

b3) costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di rimboschimento a scopo produttivo se effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;

c2) atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti;

c3) di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività alla presenza del bosco (educazione, tempo libero e fruizione, manutenzione e controllo);

c4) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c5) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" e spazi di sosta, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c6) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Tale vincolo interessa tutte e 4 le aree di intervento. Trattandosi di interventi di pubblica utilità, finalizzati alla mitigazione del rischio e alla messa in sicurezza del centro abitato di Ginosa, si ritiene che siano compatibili con il vincolo in esame, in quanto, all'art. 95, comma 1, viene riportato che *"Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali"*.




Figura 6: Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici (6.2.2)

Parchi e Riserve

(art. 142, comma 1, lett. f, del Codice)

Consistono nelle aree protette per effetto dei procedimenti istitutivi nazionali e regionali, ivi comprese le relative fasce di protezione esterne, come delimitate nelle tavole della sezione 6.2.2 e le aree individuate successivamente all'approvazione del PPTR ai sensi della normativa specifica vigente.

In riferimento alla perimetrazione "BP Parchi e riserve", si applicano le prescrizioni espone all'art. 71 delle N.T.A. di seguito esposte:

Art. 71 Prescrizioni per i Parchi e le Riserve

1. La disciplina dei parchi e riserve è quella contenuta nei relativi atti istitutivi e nelle norme di salvaguardia ivi previste, oltre che nei piani territoriali e nei regolamenti ove adottati, in quanto coerenti con la disciplina di tutela del presente Piano.

La predetta disciplina specifica è sottoposta a verifica di compatibilità con il PPTR a norma dell'art. 98 all'esito della quale si provvederà, nel caso, al suo adeguamento.

In caso di contrasto prevalgono le norme del PPTR se più restrittive.

2. Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti dai piani, dai regolamenti e dalle norme di salvaguardia provvisorie delle aree protette, e conformi con le presenti norme, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e il rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemicoambientali.

*3. Nei parchi e nelle riserve come definiti all'art. 68, punto 1) **non sono** comunque **ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano:*

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

Tale vincolo interessa l'area 1, l'area 2 e l'area 4. Trattandosi di interventi di pubblica utilità, finalizzati alla mitigazione del rischio e alla messa in sicurezza del centro abitato di Ginosa, si ritiene che siano compatibili con il vincolo in esame, in quanto, all'art. 95, comma 1, viene riportato che *"Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità*

paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali".

Siti di rilevanza naturalistica

(art. 143, comma 1, lettera e, del Codice)

Consistono nei siti ai sensi della Dir. 79/409/CEE, della Dir. 92/43/CEE di cui all'elenco pubblicato con decreto Ministero dell'Ambiente 30 marzo 2009 e nei siti di valore naturalistico classificati all'interno del progetto Bioitaly come siti di interesse nazionale e regionale per la presenza di flora e fauna di valore con servazionistico, come delimitati nelle tavole della sezione 6.2.2 e le aree individuate successivamente all'approvazione del PPTR ai sensi della normativa specifica vigente.

Essi ricomprendono:

a) Zone di Protezione Speciale (ZPS) - ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 2.12.1996 del Ministero dell'ambiente - e "un territorio idoneo per estensione e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato 1 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, tenuto conto della necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva stessa";

b) Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sono siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat di cui all'allegato A o di una specie di cui allegato B del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza delle rete ecologica "Natura 2000" di cui all'art. 3 del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

In riferimento alla perimetrazione "UCP siti di rilevanza naturalistica", si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione esposte all'art. 73 delle N.T.A. di seguito esposte:

Art. 73 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i siti di rilevanza naturalistica

1. La disciplina dei siti di rilevanza naturalistica di cui al presente articolo è contenuta nei piani di gestione e/o nelle misure di conservazione ove esistenti.

2. Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e nel rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali.

3. Nei siti di rilevanza naturalistica come definiti all'art. 68, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 4).

4. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, quelli che comportano:

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti.

Per i soli materiali lapidei di difficile reperibilità, così come riportato dal PRAE vigente, è consentito l'ampliamento delle attività estrattive, autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i., in esercizio alla data di adozione del presente Piano. Tale ampliamento può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti.

In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata. Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata.

Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

Tale vincolo interessa l'area 1, l'area 2 e l'area 4. Trattandosi di interventi di pubblica utilità, finalizzati alla mitigazione del rischio e alla messa in sicurezza del centro abitato di Ginosa, si ritiene che siano compatibili con il vincolo in esame, in quanto, all'art. 95, comma 1, viene riportato che *"Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali"*.

Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali

(art. 143, comma 1, lettera e, del Codice)

Qualora non sia stata delimitata l'area contigua ai sensi dell'art. 32 della L. 394/1991 e s.m.i. consiste in una fascia di salvaguardia della profondità di 100 metri dal perimetro esterno dei parchi e delle riserve regionali di cui al precedente punto 1) lettera c) e d).

In riferimento alla perimetrazione "UCP Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali", si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione esposte all'art. 72 delle N.T.A. di seguito esposte:

Art. 72 Misure di salvaguardia e utilizzazione per l'Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali come definita all'art. 68, punto 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 2).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, quelli che comportano:

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

Tale vincolo interessa l'area 1, l'area 2 e l'area 4. Trattandosi di interventi di pubblica utilità, finalizzati alla mitigazione del rischio e alla messa in sicurezza del centro abitato di Ginosa, si ritiene che siano compatibili con il vincolo in esame, in quanto, all'art. 95, comma 1, viene riportato che "Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali".

3.4 Struttura antropica e storico-culturale

Le opere in progetto interferiscono con il vincolo "BP – Immobili e aree di notevole interesse pubblico", "UCP – Città consolidata", appartenenti alle componenti culturali e insediative e con il vincolo "UCP – Strade a valenza paesaggistica", appartenente alle componenti dei valori percettivi.




Figura 7: Componenti culturali e insediative (6.3.1)

Immobili e aree di notevole interesse pubblico

(art. 136 del Codice)

Consistono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice, come delimitate nelle tavole della sezione 6.3.1.

In riferimento alla perimetrazione "BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico", si applicano le prescrizioni esposte all'art. 79 delle N.T.A. di seguito esposte:

Art. 79 Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico

1. Sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, nei termini riportati nelle allegate schede di "identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso" dei singoli vincoli, si applicano le seguenti specifiche discipline d'uso, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 90, 95 e 106 delle presenti norme e il rispetto della normativa antisismica:

1.1 la normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'ambito, di cui all'art.37, comma 4, in cui ricade l'immobile o l'area oggetto di vincolo ha valore prescrittivo per i piani e i programmi di competenza degli Enti e dei soggetti pubblici, nonché per tutti i piani e i progetti di iniziativa pubblica o privata fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR;

1.2. le disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardanti le aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del Codice e gli ulteriori contesti ricadenti nell'area oggetto di vincolo;

1.3 per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nell'area interessata da dichiarazione di notevole interesse pubblico, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:

a) per i manufatti rurali in pietra a secco:

- Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;

b) per i manufatti rurali non in pietra a secco:

- Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;

c) per i manufatti pubblici nelle aree naturali protette:

- Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;

d) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile:

- Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

e) per le trasformazioni urbane:

- Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (pue) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano;

- Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;

f) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture:

- Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;

g) per la progettazione e localizzazione di aree produttive:

- Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.

Tale vincolo interessa l'area 1, l'area 2 e l'area 4. Trattandosi di interventi di pubblica utilità, finalizzati alla mitigazione del rischio e alla messa in sicurezza del centro abitato di Ginosa, si ritiene che siano compatibili con il vincolo in esame, in quanto, all'art. 95, comma 1, viene riportato che *"Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali"*.

Città consolidata

(art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in quella parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1.

In riferimento alla perimetrazione "UCP Città consolidata", si applicano solo indirizzi e direttive esposte agli artt. 77 e 78 delle N.T.A. di seguito esposte:

Art. 77 Indirizzi per le componenti culturali e insediative

1. Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:

a. assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;

b. mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e

della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;

c. salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;

d. garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;

e. promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso;

f. evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico;

g. reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.

Art. 78 Direttive per le componenti culturali e insediative

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore, anche mediante accordi con la Regione, con gli organi centrali o periferici del Ministero per i beni e le attività culturali in base alle rispettive competenze e gli altri soggetti pubblici e privati interessati:

a) tenuto conto del carattere di inquadramento generale della Carta dei Beni Culturali della Regione – CBC (tav. 3.2.5) ne approfondiscono il livello di conoscenze:

- analizzando nello specifico i valori espressi dalle aree e dagli immobili ivi censiti;*
- ove necessario, con esclusivo riferimento agli ulteriori contesti, verificando e precisando la localizzazione e perimetrazione e arricchendo la descrizione dei beni indicati con delimitazione poligonale di individuazione certa;*

- curando l'esatta localizzazione e perimetrazione dei beni indicati in modo puntiforme di individuazione certa e poligonale di individuazione incerta;*

b) individuano zone nelle quali la valorizzazione delle componenti antropiche e storico-culturali, in particolare di quelle di interesse o comunque di valore archeologico, richieda la istituzione di Parchi archeologici e culturali da destinare alla fruizione collettiva ed alla promozione della identità delle comunità locali e dei luoghi;

c) individuano le componenti antropiche e storico-culturali per le quali possa valutarsi la sussistenza del notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice o dell'interesse culturale

ai sensi dell'art. 13 del Codice, proponendo l'avvio dei relativi procedimenti alle Autorità competenti;

d) assicurano la salvaguardia delle caratteristiche e dei valori identitari delle componenti antropiche e storicoculturali,

in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 e con le linee guida per il restauro e il riuso recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4), per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6);

e) Incentivano la fruizione sociale sia dei Contesti topografici stratificati, in quanto sistemi territoriali comprendenti insieme di siti di cui si definiscono le relazioni coevolutive, sia delle aree di grande pregio e densità di beni culturali e ambientali a carattere tematico (sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentali ecc.) di cui al progetto territoriale n. 5 "Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali";

f) tutelano e valorizzano gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro rilevanza per l'identità del paesaggio, della storia e della cultura regionali, nonché della funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica, come individuati a norma degli artt. 4 e 5 della L.R.14/2007;

g) tutelano e valorizzano i beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali;

h) ridefiniscono l'ampiezza dell'area di rispetto delle testimonianze della stratificazione insediativa, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali immobili e aree sono inseriti, in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e/o architettonico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali, sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva;

i) assicurano che nell'area di rispetto delle componenti culturali e insediative di cui all'art. 76, punto 3) sia evitata ogni alterazione della integrità visuale nonché ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto, individuando i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti;

l) allo scopo della salvaguardia delle zone di proprietà collettiva di uso civico, ed al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali, approfondiscono il livello di conoscenze curandone altresì l'esatta perimetrazione e incentivano la fruizione collettiva valorizzando le specificità naturalistiche e storico-tradizionali in conformità con le disposizioni di cui alla L.R.28 gennaio 1998, n. 7, coordinandosi con l'ufficio regionale competente.

2. Ai fini della promozione, tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso, i Comuni, nei piani urbanistici, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio":

a) approfondiscono le conoscenze del sistema insediativo nella sua evoluzione e stratificazione storica al fine di precisarne il perimetro, individuarne le qualità da conservare e gli specifici problemi da affrontare per la tutela, riqualificazione e valorizzazione della città consolidata;

b) stabiliscono disposizioni di salvaguardia e riqualificazione, in particolare vietando la modificazione dei caratteri che ne connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti che costituiscono testimonianza storica o culturale; garantendo la conservazione e valorizzazione di segni e tracce che testimoniano la stratificazione storica dell'insediamento; valorizzando i caratteri morfologici della città consolidata, della relativa percettibilità e accessibilità monumentale, con particolare riguardo ai margini urbani e ai bersagli visivi (fondali, skylines, belvedere ecc.), anche individuando aree buffer di salvaguardia; evitando cambiamenti delle destinazioni d'uso incoerenti con i caratteri identitari, morfologici e sociali e favorendo in particolare le destinazioni d'uso residenziali, artigianali, di commercio di vicinato e di ricettività turistica diffusa, anche al fine di assicurarne la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione; non ammettendo, di norma, l'aumento delle volumetrie preesistenti nelle parti di città caratterizzate da elevata densità insediativa e non consentendo l'edificabilità, oltre che nelle aree di pertinenza dei complessi insediativi antichi, nelle aree e negli spazi rimasti liberi, qualora questi siano ritenuti idonei agli usi urbani o collettivi e concorrenti a migliorare la qualità del paesaggio urbano.; promuovendo l'eliminazione di opere, attività e funzioni in contrasto con i caratteri storici, architettonici e ambientali dei luoghi, o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti,

cercando nel contempo di promuovere interventi atti a migliorarne la qualità insediativa e la sicurezza di chi vi abita e lavora.

3. Al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali nonché di reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive, gli Enti locali, nei piani urbanistici, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio":

a) riconoscono e perimetrano i paesaggi rurali di cui all'art. 76, co.4 lett. b) meritevoli di tutela e valorizzazione, con particolare riguardo ai paesaggi rurali tradizionali che presentano ancora la persistenza dei caratteri originari;

b) sottopongono i paesaggi rurali a specifiche discipline finalizzate alla salvaguardia e alla riproduzione dei caratteri identitari, alla conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, alla indicazione delle opere non ammesse perché contrastanti con i caratteri originari e le qualità paesaggistiche e produttive dell'ambiente rurale, ponendo particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici);

c) favoriscono l'uso di tecniche e metodi della bioarchitettura (uso di materiali e tecniche locali, potenziamento dell'efficienza energetica, recupero delle tecniche tradizionali di raccolta dell'acqua piovana) in coerenza soprattutto con le Linee guida per il restauro e il recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4), e per recupero, manutenzione e riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6).

4. Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione dei paesaggi rurali di cui all'art. 76, nonché dei territori rurali ricompresi in aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 74, comma 2, punto 1), gli Enti locali disciplinano gli interventi edilizi ed il consumo di suolo anche attraverso l'individuazione di lotti minimi di intervento e limiti volumetrici differenziati a seconda delle tessiture e delle morfotipologie agrarie storiche prevalenti, in conformità con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37.

5. Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di

salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio.

6. Gli Enti locali, nei piani dei Tratturi di cui innanzi possono ridefinire l'area di rispetto di cui all'art. 76, punto 3 sulla base di specifici e documentati approfondimenti.

7. Le cavità individuate nel' "elenco delle cavità artificiali" del "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali", di cui all'art. 4 della L.R.4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle misure di salvaguardia e utilizzazione previste dalle presenti norme per le "Testimonianze della stratificazione insediativa", e per la relativa "Area di rispetto delle componenti culturali e insediative" se pertinente.

Tale vincolo interessa l'area 1 e l'area 4. Trattandosi di interventi di pubblica utilità, finalizzati alla mitigazione del rischio e alla messa in sicurezza del centro abitato di Ginosa, si ritiene che siano compatibili con il vincolo in esame, in quanto, all'art. 95, comma 1, viene riportato che *"Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali"*.




Figura 8: Componenti dei valori percettivi (6.3.2)

Strade a valenza paesaggistica

(art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.

In riferimento alla perimetrazione "UCP Strade a valenza paesaggistica", si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione esposte all'art. 88 di seguito esposte:

Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi

1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, comma 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;

a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR **4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;**

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:

c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;

c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;

c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici colturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;

c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;

c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;

c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;

c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela.

4. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, commi 1), 2) e 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).

5. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:

a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;

a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.

Tale vincolo interessa l'area 4. Trattandosi di interventi di pubblica utilità, finalizzati alla mitigazione del rischio e alla messa in sicurezza del centro abitato di Ginosa, si ritiene che siano compatibili con il vincolo in esame, in quanto, all'art. 95, comma 1, viene riportato che "Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali".

3.5 Compatibilità con il PPTR

Relativamente alle interferenze dell'intervento in progetto con i beni paesaggistici ("BP – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche", "BP – Boschi", "BP – Parchi e riserve", e "BP – Immobili e aree di notevole interesse pubblico") individuati dall' art.38 comma 2, si richiede **autorizzazione paesaggistica**, di cui agli artt. 146 e 159 del Codice.

Relativamente alle modifiche dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti ("UCP – Versanti", "UCP – Lame e gravine", "UCP – Aree soggette a vincolo idrogeologico", "UCP – Prati e pascoli naturali", "UCP – Aree di rispetto boschi", "UCP – Siti di rilevanza naturalistica", "UCP – Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali", "UCP – Città Consolidata", "UCP – Strade a valenza paesaggistica"), come individuati dall'art. 38 comma 3.1, si richiede **accertamento di compatibilità paesaggistica**, ossia quella *"procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi"*.

Si evidenzia quanto enunciato al comma 10 dell'art. 91: "Per gli interventi assoggettati tanto al regime dell'Autorizzazione quanto a quello dell'Accertamento di cui al presente articolo, l'autorità competente rilascia la sola Autorizzazione paesaggistica che deve recare in sé gli elementi di valutazione previsti per l'accertamento di compatibilità paesaggistica".

Tuttavia, nell'art. 95, comma 1, viene riportato che "Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali."

4 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

La Legge n. 183/1989 sulla difesa del suolo ha stabilito che il bacino idrografico è inteso come “il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d’acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d’acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente”.

Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico, di seguito denominato Piano Stralcio o Piano o PAI (Piano Assetto Idrogeologico), redatto ai sensi dell’art.65 del D.Lgs 152/2006 (il D.Lgs 152/2006 abroga e sostituisce il precedente riferimento di legge costituito dalla L.183/89 e s.m.i.), ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti la difesa dal rischio idraulico e idrogeologico del territorio compreso nell’Autorità di Bacino della Basilicata, di seguito denominata Autorità di Bacino, AdB della Basilicata o AdB.

Il Piano Stralcio, pertanto, ha la funzione di eliminare, mitigare o prevenire i maggiori rischi derivanti da fenomeni calamitosi di natura geomorfologica (dissesti gravitativi dei versanti) o di natura idraulica (esondazioni dei corsi d’acqua) e costituisce uno stralcio tematico e funzionale del Piano di Bacino ai sensi dell’art.65, c.8 del D.Lgs 152/2006.

Il PAI persegue le finalità dell’art.65 c.3 lett.a), b), c), d), f), n), s) del D.Lgs.152/2006. Nello specifico individua e perimetra le aree a rischio idraulico e idrogeologico per l’incolumità delle persone, per i danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, per l’interruzione di funzionalità delle strutture socioeconomiche e per i danni al patrimonio ambientale e culturale, nonché gli interventi prioritari da realizzare e le norme di attuazione relative alle suddette aree.

Esso è suddiviso in: **Piano Stralcio delle Aree di Versante**, riguardante il rischio da frana, e **Piano Stralcio per le Fasce Fluviali**, riguardante il rischio idraulico.

Il Piano ha inoltre l’obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione del suolo e delle opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale del territorio, nonché di promuovere le azioni e gli interventi necessari a favorire:

- le migliori condizioni idrauliche e ambientali del reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene in alveo e nelle aree golenali;
- le buone condizioni idrogeologiche e ambientali dei versanti;
- la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica.

Esso privilegia gli interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione che favoriscano:

- la riattivazione e l'avvio di processi evolutivi naturali e il ripristino degli ambienti umidi;
- il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, allo scopo di ristabilire, ove possibile, gli equilibri ambientali e idrogeologici, gli habitat preesistenti e di nuova formazione;
- il recupero dei territori perifluviali ad uso naturalistico e ricreativo.

Piano stralcio delle fasce fluviali

Le finalità del Piano Stralcio delle fasce fluviali sono:

a) la individuazione degli alvei, delle aree golenali, delle fasce di territorio inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 30 anni, per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e per piene con tempi di ritorno fino a 500 anni, dei corsi d'acqua compresi nel territorio dell'AdB della Basilicata: fiume Bradano, fiume Basento, fiume Cavone, fiume Agri, fiume Sinni, fiume Noce; il PAI definisce prioritariamente la pianificazione delle fasce fluviali del reticolo idrografico principale e una volta conclusa tale attività, la estende ai restanti corsi d'acqua di propria competenza;

b) la definizione, per le dette aree e per i restanti tratti della rete idrografica, di una strategia di gestione finalizzata a superare gli squilibri in atto conseguenti a fenomeni naturali o antropici, a salvaguardare le dinamiche idrauliche naturali, con particolare riferimento alle esondazioni e alla evoluzione morfologica degli alvei, a salvaguardare la qualità ambientale dei corsi d'acqua attraverso la tutela dell'inquinamento dei corpi idrici e dei depositi alluvionali permeabili a essi direttamente connessi, a favorire il mantenimento e/o il ripristino, ove possibile, dei caratteri di naturalità del reticolo idrografico;

c) la definizione di una politica di minimizzazione del rischio idraulico attraverso la formulazione di indirizzi relativi alle scelte insediative e la predisposizione di un programma di

azioni specifiche, definito nei tipi di intervento e nelle priorità di attuazione, per prevenire, risolvere o mitigare le situazioni a rischio.

Piano stralcio delle aree di versante

Le finalità del Piano Stralcio per le aree di versante sono:

a) l'individuazione e la perimetrazione di aree con fenomeni di dissesto in atto e/o potenziale;

b) la definizione di modalità di gestione del territorio che, nel rispetto delle specificità morfologico-ambientali e paesaggistiche connesse ai naturali processi evolutivi dei versanti, determinino migliori condizioni di equilibrio, in particolare nelle situazioni di interferenza dei dissesti con insediamenti antropici;

c) la definizione degli interventi necessari per la minimizzazione del rischio di abitati o infrastrutture ricadenti in aree di dissesto o potenziale dissesto, nonché la definizione di politiche insediative rapportate alla pericolosità.

4.1 Compatibilità con il P.A.I.

Allegati alla presente sono riportati gli stralci cartografici nei quali sono indicate le perimetrazioni individuate dal P.A.I. (Aree a rischio frana, Aree a rischio idraulico) e la localizzazione degli interventi in progetto rispetto ad essi.




Figura 9: Carta delle aree soggette a rischio frana




Figura 10:Carta delle aree soggette a rischio idraulico

Dall'analisi della cartografia di pianta si rileva che le zone interessate dall'intervento in progetto interferiscono con le perimetrazioni di aree a rischio frana ed interferiscono con le aree a rischio di inondazione.

In particolare:

- **l'Area 1**, per quanto riguarda il piano stralcio delle aree di versante, interferisce con le aree a rischio molto elevato (**R4**), elevato (**R3**), medio (**R2**) e con le aree assoggettate a verifica idrogeologica (**ASV**), e, per quanto riguarda il piano stralcio delle fasce fluviali, interferisce con le aree a rischio inondazione per **Tr di 30, 200 e 500 anni**;
- **l'Area 2**, per quanto riguarda il piano stralcio delle aree di versante, interferisce con le aree a rischio molto elevato (**R4**), e con le aree assoggettate a verifica idrogeologica (**ASV**), e, per quanto riguarda il piano stralcio delle fasce fluviali, interferisce con le aree a rischio inondazione per **Tr di 30, 200 e 500 anni**;
- **l'Area 3**, per quanto riguarda il piano stralcio delle aree di versante, interferisce con le aree a rischio medio (**R2**) e moderato (**R1**) e, per quanto riguarda il piano stralcio delle fasce fluviali, non interferisce con le aree a rischio inondazione per **Tr di 30, 200 e 500 anni**;

- **l'Area 4**, per quanto riguarda il piano stralcio delle aree di versante, interferisce con le aree a rischio molto elevato (**R4**), elevato (**R3**) e medio (**R2**) e con le aree assoggettate a verifica idrogeologica (**ASV**), e, per quanto riguarda il piano stralcio delle fasce fluviali, interferisce con le aree a rischio inondazione per **Tr di 30, 200 e 500 anni**;

Le aree a rischio di inondazione sono definite dal comma 1 dell'art. 7 delle Norme di Attuazione del PAI come segue:

a) le fasce di territorio ad alta frequenza di inondazione, corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 30 anni, sono le parti di territorio, nelle quali esondano piene con tempi di ritorno (Tr) fino a 30 anni, di pericolosità idraulica molto elevata;

b) le fasce di territorio con moderata frequenza di inondazione, corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, sono le parti di territorio, nelle quali esondano piene con tempi di ritorno (Tr) fino a 200 anni, di pericolosità idraulica elevata;

c) le fasce di territorio a bassa frequenza di inondazione, corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni, sono le parti di territorio, nelle quali esondano piene con tempi di ritorno (Tr) fino a 500 anni, di pericolosità idraulica moderata, e le aree destinate dal Piano ad interventi di sistemazione dei corsi d'acqua per lo più da adibire a casse di espansione e aree di laminazione per lo scolmo delle piene;

La delimitazione delle fasce di cui al presente comma può essere modificata in relazione a verifiche idrauliche o a determinazioni regolamentari successive, a tempi di ritorno di diversa entità e diversi valori di portata in funzione di nuove evidenze scientifiche e di studi idrologici approfonditi, nonché a seguito della realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio.

Al comma 3 dell'art. 7 delle Norme di Attuazione del PAI sono definiti gli interventi rispondenti alle funzioni descritte nel comma 2 del medesimo articolo, realizzabili nelle fasce di pertinenza dei corsi d'acqua, nel rispetto della tutela paesaggistica:

a) interventi finalizzati al risanamento di situazioni di squilibrio naturali o generate da interventi antropici, di protezione di sovrastrutture di particolare valore purché gli stessi prevedano opere o interventi non strutturali che salvaguardino gli equilibri della rete a monte ed a valle del tronco in cui si interviene (vedi comma 5);

b) interventi di sistemazione idraulica: rafforzamento o innalzamento argini, difese spondali, interventi specifici finalizzati alla difesa di infrastrutture e nuclei edilizi in situazioni di rischio (vedi comma 5);

c) interventi di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi (vedi comma 5);

d) interventi finalizzati alla salvaguardia della qualità ambientale:

d1) nelle fasce ripariali valgono le disposizioni di cui all'art.115 commi 1 e 2, del D.Lgs 152/2006;

d2) nelle aree, esterne alle fasce ripariali, costituite da terrazzi e dalle conoidi di deiezione, permeabili e quindi di alta vulnerabilità: mantenimento e ampliamento degli spazi naturali, impianto di formazioni vegetali a carattere permanente con essenze autoctone, conversione dei seminativi in prati permanenti, introduzione nelle coltivazioni agricole delle tecniche di produzione biologica o integrata, con esclusione dello spandimento di liquami zootecnici, azioni di salvaguardia della ricarica delle falde di pianura e protezione delle aree umide;

d3) nelle aree rientranti nelle fasce inondabili, con la esclusione di quelle di cui alle lett.d1) e d2), mantenimento degli spazi naturali, dei prati permanenti e delle aree boscate; riduzione dei fitofarmaci, dei fertilizzanti e dei reflui zootecnici nelle coltivazioni agrarie;

e) interventi per la demolizione e conseguente risanamento dell'area per manufatti per i quali è prevista la rilocalizzazione.

Gli interventi indicati nelle presenti modalità di gestione devono essere compatibili con le caratteristiche naturali e ambientali dei luoghi e devono privilegiare, ove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.

Al comma 4 dell'art. 7 delle norme tecniche di attuazione del PAI sono definite le prescrizioni da rispettare nelle fasce di territorio di pertinenza fluviale, riportate in seguito:

le fasce di territorio di pertinenza fluviale sono sottoposte alle seguenti prescrizioni, che costituiscono sia misure di tutela per la difesa dai fenomeni alluvionali immediatamente vincolanti, sia indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica:

a) non sono consentiti interventi che comportino una riduzione o una parzializzazione della capacità di invaso;

b) non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, muri e recinzioni, il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere;

c) non sono consentiti:

- la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti ivi incluse discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private;
- il deposito e/o lo spandimento, anche provvisorio, di rifiuti, reflui e/o materiali di qualsiasi genere;

d) non è consentito il deposito temporaneo conseguente e connesso ad attività estrattive ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco;

e) in presenza di argini non sono consentiti interventi o realizzazione di strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato arginale, scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità degli argini. Non sono consentiti interventi che possano compromettere la stabilità e funzionalità delle opere di difesa e sistemazione idraulica;

f) non è compatibile con la pericolosità delle fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ogni tipo di manufatto a carattere permanente o temporaneo che consenta la presenza anche notturna di persone (es. campi nomadi, campeggi e iniziative similari);

g) nelle fasce fluviali, previo rilascio delle autorizzazioni necessarie da parte dell'Amministrazione Comunale competente anche in relazione alle attività di previsione e prevenzione di cui alla L. 225/92 e s.m.i., sono consentiti:

interventi relativi a parchi fluviali, ad attività sportive/ricreative compatibili con la pericolosità idraulica della zona che non comportino impermeabilizzazione del suolo, realizzazione di nuovi volumi edilizi e/o di altro tipo, fuori terra e/o interrati, riduzione della funzionalità idraulica (comma 5);

h) nelle fasce di pericolosità idraulica elevata e moderata, sono consentiti interventi che non comportino la realizzazione di nuovi volumi edilizi o riduzione della funzionalità idraulica, previo rilascio delle autorizzazioni necessarie da parte dell'Amministrazione Comunale competente anche in relazione alle attività di previsione e prevenzione di cui alla L. 225/92 e s.m.i. (comma 5),

i) relativamente ai manufatti edilizi esistenti sono consentiti i seguenti interventi a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:

i 1) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

i 2) gli interventi di manutenzione ordinaria (art.3, comma 1, lett.a), D.P.R. 380/2001);

i 3) gli interventi di manutenzione straordinaria (art.3, comma 1, lett.b), D.P.R. 380/2001) (vedi comma 5);

i 4) gli interventi di restauro e risanamento conservativo (art.3, comma 1, lett.c), D.P.R. 380/2001) (vedi comma 5);

i 5) gli interventi di manutenzione e di consolidamento delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio (vedi comma 5);

i 6) gli interventi di riparazione, miglioramento e adeguamento sismico, interventi di adeguamento necessari alla messa a norma relativamente a quanto previsto in materia igienico-sanitaria e/o ambientale, di barriere architettoniche, di sicurezza ed igiene sul lavoro, esclusivamente in applicazione di norme di legge, purché non comportino ampliamento di volumetria e superficie nelle fasce di pericolosità molto elevata, fatta eccezione per le opere necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche (vedi comma 5);

l) relativamente ai manufatti edilizi esistenti, esclusivamente nelle aree di pericolosità idraulica elevata e moderata sono consentiti i seguenti interventi a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:

l1) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, di adeguamento alle norme in materia di barriere architettoniche, di sicurezza ed igiene sul lavoro, purché siano compatibili con le condizioni di rischio che gravano sull'area ed allorquando non siano diversamente localizzabili (vedi comma 5);

l2) cambiamenti di destinazione d'uso che non comportino aumento delle condizioni di rischio.

L'intervento in progetto rientra negli interventi realizzabili nelle fasce di pertinenza dei corsi d'acqua secondo la lettera c) del comma 3 del suddetto articolo le Norme di Attuazione del PAI e, trattandosi di un intervento di sistemazione dei movimenti franosi, come definito nella lettera b) del comma 3 sopra enunciato, *"dovrà essere supportato da un adeguato **studio di compatibilità idraulica** da presentare all'Amministrazione Comunale e agli Uffici Regionali competenti ai fini del rilascio di eventuali nulla osta, pareri e autorizzazioni".*

L'intervento in esame ricade nelle aree a rischio idrogeologico. In particolare per l'Area 1, l'Area 2 e l'Area 4 si fa riferimento a quanto enunciato nelle NTA in merito alle aree a rischio idrogeologico molto elevato ed a pericolosità molto elevata (R4) e alle aree assoggettate a verifica idrogeologica (ASV).

Le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed a pericolosità molto elevata sono definite dal comma 1 dell'art. 16 delle Norme di Attuazione del PAI come segue:

“sono classificate come aree a rischio idrogeologico molto elevato ed a pericolosità molto elevata quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni tali da provocare la perdita di vite umane e/o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, danni al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio-economiche”.

Al comma 2 dell'art. 16 delle Norme di Attuazione del PAI sono definiti gli interventi consentiti in tali aree:

- a) interventi di bonifica, di consolidamento e di difesa dal rischio idrogeologico;*
- b) interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio, compatibili con la stabilità dei suoli e in grado di favorire la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali;*
- c) interventi urgenti delle autorità per la protezione civile e per la difesa del suolo competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio.*

L'intervento in esame ricade negli interventi consentiti nelle aree R4.

Al comma 3 dell'art. 16 delle norme tecniche di attuazione del PAI sono definite le prescrizioni da rispettare in tali aree ed in particolare al comma 3.2 si prescrive quanto segue:

Tutti gli interventi di cui al presente comma dovranno comunque essere realizzati con modalità che non aggravino le condizioni di rischio.

*L'attuazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo (...) dovrà essere preceduta da **studi** comprendenti la caratterizzazione morfologica, geologica, idrologica e geotecnica dei fenomeni di dissesto in atto o potenziali, nonché da **verifiche** di stabilità e di efficacia delle soluzioni progettuali proposte al fine di rendere compatibili le trasformazioni previste.*

*Il progetto degli interventi di bonifica di cui al comma 2 lettere a) e b) dovrà essere corredato da **piano di monitoraggio e di manutenzione**.*

Tale documentazione dovrà essere trasmessa ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, nulla osta e pareri all'Amministrazione Comunale e/o agli Uffici Regionali competenti, che potranno richiedere eventuale ulteriore documentazione.

Inoltre, al comma 4.3 dello stesso articolo si enuncia che "L'efficacia dei risultati derivanti dalla realizzazione delle opere di messa in sicurezza, di bonifica e/o di consolidamento dell'area dovrà essere adeguatamente documentata e attestata con apposito certificato a firma di un tecnico abilitato. Tale documentazione, completa del certificato di regolare esecuzione, del collaudo o altro documento equivalente, dovrà essere inoltrata all'AdB ed al Comune interessato, a conclusione delle attività di monitoraggio di cui alla scheda tecnica E. Il proprietario e/o gestore delle opere di bonifica è tenuto al monitoraggio ed in ogni caso alla conservazione e al ripristino del perfetto stato di funzionamento delle opere realizzate.

Le aree assoggettate a verifica idrogeologica (**ASV**) sono definite dal comma 1 dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del PAI come segue:

sono qualificate come aree soggette a verifica idrogeologica quelle aree nelle quali sono presenti fenomeni di dissesto attivi o quiescenti, attivi o quiescenti, individuate nelle tavole del Piano Stralcio ed assoggettate a specifica ricognizione e verifica, e/o aree per le quali la definizione del livello di pericolosità necessita di verifica.

Al comma 3 dello stesso articolo, si enuncia che "in attesa che gli areali individuati come aree soggette a verifica idrogeologica vengano definitivamente classificati in base al rischio idrogeologico accertato, valgono per essi le misure di salvaguardia riportate al precedente articolo 16, comma 3".

Per l'Area 3 si fa riferimento a quanto enunciato nelle NTA in merito alle aree a rischio idrogeologico medio ed a pericolosità media (R2).

Tali aree sono definite dal comma 1 dell'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI come segue:

sono classificate come aree a rischio idrogeologico medio ed a pericolosità media quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni comportanti danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, che non pregiudicano le attività economiche e l'agibilità degli edifici.

Al comma 2 dello stesso articolo è enunciato che *“nelle aree perimetrate a rischio idrogeologico medio, sono consentiti tutti gli interventi indicati al comma 2 del precedente articolo 16.”*

Pertanto gli interventi in progetto sono consentiti in tali aree e si applicano le prescrizioni contenute nel punto 3.2 dell'art. 16 sopra citato.

5 PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI GINOSA (P.R.G.)

In tema di pianificazione territoriale e urbanistica il Comune di Ginosa è dotato di Piano Regolatore Generale (approvato in data 12/12/2000 e riapprovato in data 21/08/2015). L'attuazione del PRG per gli aspetti geologici è disciplinata dalle Norme Geologiche di Attuazione e dalla relativa tavola "All.6 – Zonizzazione e Suscettività d'uso del territorio", attualmente vigenti.




Figura. 11: Zonizzazione e suscettività d'uso del territorio (PRG - 1997)

<u>ZONIZZAZIONE GEOLOGICA</u>	
ZONA A	<p>- Aree con suscettività d'uso non condizionata.</p> <p>In tali ambiti l'assetto geologico in senso lato è da ritenersi favorevole a recepire interventi antropici senza richiedere particolari approfondimenti sull'assetto geomorfologico ed idrogeologico del territorio.</p> <p>Nelle aree comprese in questa classe le condizioni evidenziate dalla zonizzazione non pongono particolari limiti all'utilizzazione urbanistica.</p>
ZONA B	<p>- Aree con suscettività d'uso parzialmente condizionata.</p> <p>Nelle aree ricadenti in questa tipologia le condizioni geologiche (<i>latu sensu</i>) rilevate alla scala di PRG non pongono in rilievo fenomeni negativi in atto, ma solo possibili problemi connessi ai rapporti esistenti fra le unità litostratigrafiche, fra copertura e substrato (lapideo e non), nonché difficoltà di ordine geotecnico.</p> <p>Le problematiche essenziali sono legate alla localizzazione in profondità della formazione di base ed alle caratteristiche geotecniche dei materiali, ai fini della scelta e dimensionamento delle soluzioni fondali.</p>
ZONA C	<p>- Aree con suscettività d'uso limitata.</p> <p>Nelle aree ricadenti in tale tipologia le condizioni riscontrate in fase di rilevamento alla scala di PRG pongono alcune limitazioni interpretative (connesse appunto alla scala di esecuzione delle indagini); tuttavia in linea di massima non si evidenziano le premesse per l'insorgere di limitazioni significative nei riguardi del territorio.</p>
D1	<p>ZONA D - Aree con suscettività d'uso molto limitata.</p> <p>Aree le cui condizioni rilevate alla scala di PRG pongono in evidenza problematiche negative di una certa rilevanza (relative allo spessore delle coltri, all'assetto giaciturale degli strati, allo stato di continuità della massa rocciosa, alla pendenza dei versanti ed alla presenza di fenomeni geomorfologici (dissesto superficiale, frane quiescenti, paleofrane, ecc.).</p>
D2	<p>Aree con grave rischio di instabilità in ordine alla consistenza dei fenomeni geomorfologici di dissesto.</p>
	<p>T. Lagnone - T. Gravinella</p>

Figura 12: Zonizzazione e suscettività d'uso del territorio - Legenda (PRG - 1997)

5.1 Compatibilità con il PRG

Le aree di versante ricadono in “Zona D – Aree con suscettività d’uso molto limitata”. In particolare le aree instabili corrispondenti ad antichi corpi di frana sono individuate come “Zona D2 – Aree con grave rischio di instabilità in ordine alla consistenza dei fenomeni geomorfologici di dissesto”, mentre il resto del pendio è tipizzato come “Zona D1 – Aree le cui condizioni rilevate alla scala di PRG pongono in evidenza problematiche negative di una certa rilevanza relative allo spessore delle coltri, [...] alla pendenza dei versanti e alla presenza di fenomeni geomorfologici (dissesto superficiale, frane quiescenti, paleofrane, ecc.)”.

6 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)

Lo strumento del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) è individuato dal D.Lgs. 152/99 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), e successivamente incorporato nel D.Lgs. 152/06 (Testo unico ambientale), come strumento prioritario per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

Esso si configura come strumento di pianificazione regionale, di fatto sostitutivo dei vecchi "Piani di risanamento" previsti dalla Legge 319/76, e rappresenta un piano stralcio di settore del Piano di Bacino ai sensi dell'art. 17 della L.183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", di cui dovrebbe ricalcare l'impianto strategico.

In virtù della sua natura di stralcio di settore del Piano di Bacino, pertanto, se quest'ultimo rappresenta un piano strategico per la definizione degli obiettivi e delle priorità degli interventi su scala di bacino, il Piano di Tutela delle acque si configura, invece, come piano di più ampio dettaglio di scala regionale, elaborato e adottato dalle Regioni, ma comunque sottoposto al parere vincolante delle Autorità di Bacino.

Sarà, infatti, attraverso l'approvazione dei singoli piani regionali di tutela, tra loro accomunati dalla fissazione di obiettivi di bacino, volti a garantire la considerazione sistemica del territorio, che si perverrà conseguentemente alla realizzazione della complessiva pianificazione di bacino nel settore della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, così come previsto dalla stessa legge sulla difesa del suolo.

Nella gerarchia della pianificazione regionale, quindi, il Piano di Tutela delle acque si colloca come uno strumento sovraordinato di carattere regionale le cui disposizioni hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dal piano stesso; in questo senso il Piano di Tutela delle Acque si presta a divenire uno strumento organico di disposizioni che verrà recepito dagli altri strumenti di pianificazioni territoriali e dagli altri comparti di governo.

Sulla base delle risultanze delle attività di studio integrato dei caratteri del territorio e delle acque sotterranee, nel PTA sono stati delimitati comparti fisico-geografici del territorio meritevoli di tutela strategica perché di strategica valenza per l'alimentazione dei corpi idrici sotterranei: "*Zone di protezione speciale idrogeologica*", per ognuna delle quali si propongono strumenti e misure di salvaguardia:

Aree A

Caratteristiche: sono state definite su aree di prevalente ricarica, inglobano una marcata ridondanza di sistemi carsici complessi (campi a doline, elementi morfoidrologici con recapito finale in vora o inghiottitoio; ammasso roccioso in affioramento e scarsa presenza di copertura umica, aree a carsismo sviluppato con interconnessioni in affioramento), sono aree a bilancio idrogeologico positivo, hanno bassa antropizzazione e uso del suolo non intensivo (bassa stima dei carichi di azoto, pressione compatibile);

Tutela: devono essere assicurate la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei;

Divieti: realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni, e che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio carsico, apertura e l'esercizio di nuove discariche per rifiuti solidi urbani, ecc...

Aree B

Caratteristiche: presenza di una, seppur modesta, attività antropica con sviluppo di attività agricole, produttive e infrastrutturali;

Tutela: devono essere assicurate la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, di deflusso e di ricarica;

Divieti: la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni; spandimento di fanghi e compost; cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica o applicando criteri selettivi di buona pratica agricola;

Aree C/D

Caratteristiche: si localizzano acquiferi definibili strategici, con risorse da riservare all'approvvigionamento idropotabile;

Tutela: misure di salvaguardia atte a preservare lo stato di qualità dell'acquifero;

Divieti: forte limitazione alla concessione di nuove opere di derivazione.

6.1 Compatibilità con il PTA

Considerando la localizzazione delle opere di progetto rispetto alle individuazioni relative alle zone di protezione speciale idrogeologica, si evince che l'area di intervento non ricade in nessuna delle suddette zone di protezione speciale.



Figura 13: Zone di Protezione Speciale Idrogeologica

7 RETE NATURA 2000: AREE NATURALI PROTETTE; IMPORTANT BIRD AREAS (IBA), SITI D'IMPORTANZA COMUNITARIA (P.S.I.C.) E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.)

7.1 Aree Naturali Protette

La classificazione delle aree naturali protette è stata definita dalla legge 394/91, che ha istituito l'Elenco ufficiale delle aree protette - adeguato col 5° Aggiornamento Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette (Delibera della Conferenza Stato Regioni del 24-7-2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 144 della Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4-9-2003).

L'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP) è un elenco stilato e periodicamente aggiornato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura, che raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, ufficialmente riconosciute.

Nell'EUAP vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai seguenti criteri:

- Esistenza di un provvedimento istitutivo formale (legge statale o regionale, provvedimento emesso da altro ente pubblico, atto contrattuale tra proprietario dell'area ed ente che la gestisce con finalità di salvaguardia dell'ambiente.) che disciplini la sua gestione e gli interventi ammissibili;
- Esistenza di una perimetrazione, documentata cartograficamente;
- Documentato valore naturalistico dell'area;
- Coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91 (p.es. divieto di attività venatoria nell'area);
- Garanzie di gestione dell'area da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici, pubblici o privati;
- Esistenza di un bilancio o provvedimento di finanziamento.

Le aree protette risultano essere così classificate:

1. Parchi nazionali: sono costituiti da aree terrestri, marine, fluviali, o lacustri che contengano uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di interesse nazionale od

internazionale per valori naturalistici, scientifici, culturali, estetici, educativi e ricreativi tali da giustificare l'intervento dello Stato per la loro conservazione. In Puglia sono presenti due parchi nazionali;

2. Parchi regionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacustri ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore ambientale e naturalistico, che costituiscano, nell'ambito di una o più regioni adiacenti, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. In Puglia sono presenti quattro parchi regionali;
3. Riserve naturali statali e regionali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacustri o marine che contengano una o più specie naturalisticamente rilevanti della fauna e della flora, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. In Puglia sono presenti 16 riserve statali e 4 riserve regionali;
4. Zone umide: sono costituite da paludi, aree acquitrinose, torbiere oppure zone di acque naturali od artificiali, comprese zone di acqua marina la cui profondità non superi i sei metri (quando c'è bassa marea) che, per le loro caratteristiche, possano essere considerate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. In Puglia è presente una zona umida;
5. Aree marine protette: sono costituite da tratti di mare, costieri e non, in cui le attività umane sono parzialmente o totalmente limitate. La tipologia di queste aree varia in base ai vincoli di protezione. In Puglia sono presenti 3 aree marine protette;
6. Altre aree protette: sono aree che non rientrano nelle precedenti classificazioni. Ad esempio parchi suburbani, oasi delle associazioni ambientaliste, ecc. Possono essere a gestione pubblica o privata, con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.

7.2 Important Bird Areas (I.B.A.), Siti d'Importanza Comunitaria (p.S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)

Per favorire una migliore gestione del patrimonio naturale, l'UE ha adottato una politica di conservazione della natura sul proprio territorio al fine di prevedere e prevenire le cause della riduzione o perdita della biodiversità.

La "Strategia comunitaria per la diversità biologica" mira ad integrare le problematiche della biodiversità nelle principali politiche settoriali quali: agricoltura, turismo, pesca, politiche regionali e pianificazione del territorio, energia e trasporti. Nella strategia per altro viene sottolineato come siano importanti:

- La completa attuazione delle direttive "Habitat" (dir.92/43/CEE) e "Uccelli selvatici" (dir. 79/409/CEE);
- l'istituzione e l'attuazione della rete comunitaria NATURA 2000.

Lo scopo della direttiva "Habitat" è quello contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica non solo all'interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000, ma anche con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione.

"Natura2000" è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" e delle specie di cui all'allegato I della Direttiva "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia.

La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (**ZSC**) e dalle Zone di Protezione Speciale (**Z.P.S.**).

Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (**Z.P.S.**), previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (**p.S.I.C.**); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.

In Italia il progetto "Bioitaly" ha provveduto ad individuare su tutti i territori regionali le Zone di protezione Speciale (Z.P.S.) e i proposti Siti di Importanza Comunitaria (p.S.I.C.) che contribuiscono alla Rete Natura 2000.

Con decreto del 03/04/2000, il Ministero dell'Ambiente ha reso pubblico un primo elenco delle **Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)** e dei proposti **Siti di Importanza Comunitaria (p.S.I.C.)** con la finalità di consentirne la conoscenza, la valorizzazione e la tutela.

Le **Z.P.S.** corrispondono a quelle zone di protezione, già istituite ed individuate dalle Regioni lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni a tali zone ed ad esse limitrofe, sulle quali si deve provvedere al ripristino dei biotopi distrutti e/o alla creazione dei biotopi in particolare attinenti alle specie di cui all'elenco allegato alla direttiva 79/409/CEE-85/411/CEE-91/244/CEE;

I **p.S.I.C.** sono quei siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato "A" (D.P.R. 8 settembre 1997 n.357) o di una specie di cui all'allegato "B", in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica "Natura2000" al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

Successivamente la Regione Puglia con Delibera della Giunta Regionale n.1157 del 2002, in ricezione delle due direttive Europee e del DPR n.357 del 08.09.1997 e come definito nel suddetto decreto del Ministero dell'Ambiente, ha istituito nel proprio territorio le Z.P.S. e le S.I.C. (confermando tutte le p.S.I.C. istituite) pubblicando in appositi elenchi: i codici, le denominazioni, le perimetrazioni, le motivazioni cartografiche e scientifiche e le singole schede specifiche.

Con deliberazione della Giunta Regionale del 21 luglio 2005, n.1022, a seguito della Procedura di Infrazione Comunitaria per insufficiente perimetrazione delle Zone di Protezione Speciale la Regione Puglia ha proposto un aggiornamento dell'elenco relativo alle aree Z.P.S., definitivamente approvato con D.G.R. 26/02/2007 n.145.

7.3 Coerenza del progetto con i vincoli relativi alle Aree Rete Natura 2000, I.B.A., p.S.I.C. e Z.P.S

Dall'analisi cartografica è emerso che l'area interessata dall'intervento in progetto presenta interferenze con il vincolo di area SIC e ZPS e con la perimetrazione I.B.A..




Figura 14: Rete Natura 2000: SIC e ZPS

L'area oggetto di intervento è un sito SIC e ZPS "Area delle Gravine " (IT9130007) ricadente nell'area delle Gravine dell'Arco Jonico ed è dotata di un suo Piano di Gestione.




Figura 15: Important Birds Areas (I.B.A.)

L'area oggetto di intervento ricade nella perimetrazione IBA "Gravine" (IBA139).

Secondo il comma 4 dell'Art. 4 della l.r.12 aprile 2001, n. 11, e s.m.i., in materia di procedura di Valutazione di impatto ambientale, *"sono soggette alla **valutazione di incidenza ambientale** ai sensi dell'art. 5 del DPR n.357/1997, così come integrato e modificato dal DPR n. 120/2003, tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, nonché i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico venatori, che possono avere incidenze significative sul sito stesso. [l.r. n. 17/2007]"*.

8 ATMOSFERA

L'obiettivo di fondo nella caratterizzazione di questa componente è l'analisi dell'inquinamento atmosferico, inteso come "stato dell'aria atmosferica conseguente alla immissione nella stessa di sostanze di qualsiasi natura in misura e condizioni tali da alterare la salubrità dell'aria e costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici e privati".

Inoltre, l'aria è in stretto rapporto, attraverso scambi di materia ed energia, con le altre componenti dell'ambiente; variazioni nella componente atmosferica possono essere la premessa per variazioni in altre componenti ambientali.

In tale componente vengono esaminati gli aspetti atmosferici, intesi come:

- qualità dell'aria;
- emissione di polveri;
- emissioni di sostanze inquinanti.

8.1 Qualità dell'aria

Allo stato attuale non si registrano fenomeni di degrado della qualità dell'aria nelle zone oggetto d'intervento.

Durante la **fase di cantiere**, la contaminazione chimica dell'atmosfera è prodotta dalla combustione del carburante utilizzato dai mezzi d'opera per il trasporto dei materiali e per i movimenti di terreno necessari agli interventi a farsi. Tale componente si può considerare trascurabile, in quanto localizzata nello spazio e nel tempo, tanto da potersi considerarsi **lieve** la sua incidenza sulla componente atmosfera.

Durante la **fase di esercizio** lo stato dell'aria sarà lo stesso di quello attuale, in quanto il progetto non prevede la realizzazione di componenti elettromeccaniche e l'installazione di macchinari che potrebbero produrre emissioni atmosferiche. Pertanto, l'impatto generato si ritiene **nullo**.

Alla luce di quanto riportato è da rilevare come gli impatti negativi sulla qualità dell'aria che si manifesteranno saranno esclusivamente concentrati in fase di realizzazione delle opere e

saranno legati alla presenza del cantiere di lavorazione e, come tale, a carattere temporaneo e reversibile.

8.2 Emissioni di polveri

Per la tipologia delle opere in progetto, le emissioni di polveri sono correlate unicamente alla **fase di cantiere**.

In particolare, sono gli impatti sull'aria dovuti alle emissioni di polveri sono correlati in generale alle lavorazioni relative alle attività di scavo e di movimentazione dei materiali, allo stoccaggio e confezionamento delle materie prime che in determinate circostanze possono causare il sollevamento di polvere.

Gli impatti conseguenti, in ogni caso circoscritti alla effettiva durata del cantiere, potranno essere facilmente mitigati adottando le seguenti misure:

- periodica bagnatura dei cumuli di materiali in deposito temporaneo, al fine di limitare il sollevamento di polveri e la diffusione in atmosfera;
- copertura dei cassoni dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali polverulenti mediante teloni,
- copertura dei mezzi che trasportano materiali polverulenti (in carico e a vuoto) mediante teloni;
- le aree dei cantieri fissi dovranno contenere una piazzola destinata al lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'area di cantiere;
- costante lavaggio e spazzamento a umido delle strade adiacenti al cantiere e dei primi tratti di viabilità pubblica in uscita da dette aree;
- costante manutenzione dei mezzi in opera, con particolare riguardo alla regolazione della combustione dei motori per minimizzare le emissioni di inquinanti allo scarico (controllo periodico gas di scarico a norma di legge).

Pertanto, adottando tali misure di contenimento degli effetti generati, si contengono al meglio tali impatti che risultano **trascurabili**.

Per la **fase di esercizio** dell'intervento si rileva che la tipologia delle opere da realizzare non determina alcuna variazione dei parametri atmosferici. Gli impatti generati pertanto possono ritenersi **nulli**.

8.3 Emissioni di sostanze inquinanti

Per la tipologia delle opere in progetto, le emissioni di sostanze inquinanti sono correlate unicamente alla **fase di cantiere**.

In particolare, l'emissione di sostanze inquinanti dovute alla realizzazione delle opere in progetto è da ricondurre alla emissione di gas di scarico nell'aria dovuti ai mezzi in opera.

La consistenza dell'inquinamento atmosferico che si produrrà sarà del tutto simile a quella degli inquinanti a breve raggio, poiché la velocità degli autoveicoli all'interno delle aree di cantiere sarà limitata e quindi l'emissione rimarrà anch'essa circoscritta a tale area.

Si può quindi concludere che, durante la fase di cantiere, gli interventi in progetto causeranno un temporaneo incremento di emissioni di sostanze inquinanti solo in corrispondenza dell'area direttamente interessata dalle lavorazioni e in quelle zone interessate da eventuali interferenze col traffico. Le tipologie di emissioni inquinanti riconducibili alle situazioni sopra descritte sono le seguenti: NO_x, PM, COVNM, CO, SO₂.

Le mitigazioni e gli interventi da mettere in atto si possono sintetizzare come nel seguito:

- costante manutenzione dei mezzi in opera, con particolare riguardo alla manutenzione programmata dello stato d'uso dei motori dei mezzi d'opera;
- adottare, durante le fasi di cantierizzazione dell'opera, macchinari ed opportuni accorgimenti per limitare le emissioni di inquinanti e per proteggere i lavoratori e la popolazione;
- utilizzare mezzi alimentati a GPL, Metano e rientranti nella normativa sugli scarichi prevista dall'Unione Europea (Euro III e Euro IV);
- contenere le dimensioni del cantiere in modo da minimizzare le interferenze sul traffico veicolare e organizzare, in caso di eventuale necessaria deviazione al traffico, un sistema locale di viabilità alternativa tale da minimizzare gli effetti e disagi dovuti alla presenza del cantiere.

Pertanto, l'emissione di sostanze inquinanti durante la fase di cantiere si compensa completamente nelle fasi successive, producendo un ripristino globale delle condizioni ambientali momentaneamente modificate.

9 AMBIENTE IDRICO

L'unico impatto con la componente idrica in fase di cantiere è causato dall'utilizzo di acqua nelle fasi lavorative:

- lavaggio dei mezzi;
- bagnatura delle aree di cantiere;
- bagnatura dei cumuli di materiale stoccato.

Si può concludere che gli impatti in fase di cantiere sulla componente idrologia sono del tutto **trascurabili**.

10 SUOLO E SOTTOSUOLO

Relativamente ai potenziali disturbi provocati dalla realizzazione delle opere di scavo, si sottolinea la scarsa possibilità, data la tipologia di terreno, di ingenerare fenomeni di instabilità.

Per quanto riguarda la **fase di cantiere**, l'impatto più significativo nei confronti della componente "suolo" è rappresentato dall'occupazione momentanea del suolo stesso.

Le misure di mitigazione previste per tale impatto sono le seguenti:

- Gli scavi per la risagomatura del canale saranno limitati alla sola porzione di terreno destinato ad esse, adottando opportune misure volte alla razionalizzazione ed al contenimento delle superfici occupate, con particolare attenzione alla fascia inevitabilmente interessata dalle aree da adibire allo stoccaggio temporaneo dei materiali;
- Se necessario verranno impiegati sistemi provvisori di sostegno per evitare crolli e cedimenti durante le fasi di lavoro ed evitare anche dilavamenti in caso di eventi meteorici;
- L'eventuale materiale di risulta sarà temporaneamente accumulato in aree ben definite (del tutto prive di pregio ambientale o di vegetazione di particolare valenza) e trasportato in tempi contenuti nella più vicina destinazione necessaria per quel tipo di materiale;
- Al fine di limitare al minimo indispensabile l'occupazione di ulteriore suolo, si sfrutterà il più possibile la viabilità esistente per il transito dei mezzi;
- Si organizzeranno i cantieri in modo da minimizzare i consumi di suolo, ad esempio limitando gli spazi utili per il passaggio, lo scarico degli automezzi ed il deposito dei materiali esclusivamente alle aree interne al perimetro recintato;
- A fine lavori si effettuerà la pulizia totale delle aree attraverso la raccolta ed il trasporto a discarica di tutti i rifiuti prodotti dalla lavorazione.

Inoltre, ove possibile, saranno ripristinate le condizioni originarie delle aree di cantiere e di quelle soggette a movimentazione delle terre mediante la ricompattazione e la rimodellazione del suolo, così da non modificare l'assetto geomorfologico rispetto alla condizione antecedente la realizzazione degli interventi.

Per quanto riguarda, infine, i potenziali rischi associati alla contaminazione del suolo e del sottosuolo, stante la particolare tipologia di opera, **non si individuano possibili fonti di impatto.**

11 AMBIENTE URBANO

L'influenza sulla viabilità esistente è dovuta essenzialmente a:

- aumento del volume di traffico pesante legato alla realizzazione degli scavi e delle opere in progetto;
- movimentazione dei materiali all'interno e verso l'esterno delle aree di cantiere.

Le interferenze saranno costituite dal modesto flusso dei mezzi d'opera durante le lavorazioni, le quali si svolgeranno in corrispondenza delle strade che saranno interessate dal tragitto conducente al cantiere.

Si tratta, in ogni caso, di un impatto poco rilevante, in quanto le aree d'intervento ricadono in una zona urbana non centrale con ripercussioni solo su una porzione dei centri abitati interessati e solo per il tempo necessario per completare i lavori. Le interferenze saranno costituite dal modesto flusso dei mezzi d'opera durante le lavorazioni, le quali si svolgeranno in corrispondenza delle strade che saranno interessate dal tragitto conducente al cantiere.

Complessivamente, quindi, si può affermare che l'incremento dei flussi di traffico dovuti agli interventi in progetto sono tali da poter essere considerati **reversibili e limitati** nel tempo.

12 SALUTE PUBBLICA

Le opere in oggetto hanno un **minimo impatto** negativo sulla popolazione in quanto le lavorazioni dureranno per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli scavi e movimentazione dei mezzi di cantiere e alle emissioni sonore e vibrazioni prodotte dagli stessi mezzi durante le attività di cantiere.

Gli unici impatti negativi potrebbero riguardare, nella fase di cantierizzazione, la salute dei lavoratori soggetti alle emissioni di polveri e inquinanti dovuti agli scavi e alla movimentazione dei mezzi di cantiere e alle emissioni sonore e vibrazioni prodotte dagli stessi mezzi durante le attività di cantiere.

Oltre, quindi, alle mitigazioni già riportate per le componenti Atmosfera e Rumore e Vibrazioni, i lavoratori, durante le fasi di realizzazione delle opere, saranno dotati di Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) atti a migliorare le loro condizioni di lavoro.

Le opere non comporteranno, però, l'insorgere di livelli sonori che possano costituire causa di rischio per la salute degli individui né nel corso della sua realizzazione né in quello della gestione.

Non vi sono, inoltre, impatti degli interventi in oggetto su individui potenzialmente assoggettabili; l'opera non comporterà inquinamento atmosferico, né creerà emissioni di sostanze pericolose o altamente tossiche in grado di bioaccumularsi in organismi destinati all'alimentazione umana.

Non vi sono rischi per la salute degli individui in relazione alle acque superficiali in quanto le opere non creano inquinamento delle stesse; analogamente per quanto riguarda l'atmosfera.

13 RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI

Il danno biologico provocato da una radiazione, è legato alla perdita di energia delle particelle che penetrano in un tessuto vivente: questa energia provoca delle interazioni elettriche a livello molecolare (variazioni di cariche o espulsione di elettroni), cosicché atomi o molecole possono essere ionizzati (radiazioni ionizzanti).

Tuttavia anche se non si verifica tale espulsione di elettroni, questi possono assorbire energia (eccitazione) e dissiparla nei tessuti sotto forma di calore (radiazioni non ionizzanti). Entrambi i fenomeni provocano variazioni delle caratteristiche biochimiche delle cellule viventi, soprattutto a livello delle molecole di importanza genetica (DNA e RNA), oltre ad effetti somatici di varia gravità.

Le radiazioni sono purtroppo emesse da elettrodomestici di varia natura, dalla telefonia cellulare, dal trasporto della energia elettrica etc.; con riferimento al traffico urbano l'inquinamento da radiazioni è prevalentemente connesso con il passaggio di mezzi (prevalentemente camion) dotati di radiomobili con potenze superiori a quelle consentite dalla legge.

Nel caso delle opere previste in progetto, non esiste alcun impatto di tal tipo.

14 RUMORE E VIBRAZIONI

Per la tipologia di intervento, gli impatti che derivano da emissioni di rumore e vibrazioni riguardano unicamente la **fase di cantiere**.

In particolare, durante la realizzazione delle opere, le attività che costituiscono possibili fonti di inquinamento acustico possono essere individuate come di seguito:

- realizzazione delle lavorazioni di scavo
- flusso di mezzi adibiti al trasporto dei materiali lungo il tracciato;
- attività legate al confezionamento delle materie prime;
- funzionamento dei mezzi meccanici nelle singole aree di cantiere.

Come per tutte le attività legate alla fase di cantiere, si tratta di impatti **reversibili**, in quanto legati alla durata dei lavori, puntuali, e come tale il loro contributo risulta distribuito durante l'arco della giornata lavorativa.

L'inquinamento acustico risulterà comunque entro i limiti previsti dalla normativa vigente e particolare attenzione sarà posta alla realizzazione di opere civili di particolare impegno.

In fase di cantiere verranno utilizzate esclusivamente macchine e attrezzature rispondenti alla direttiva europea 2000/14/CE, sottoposte a costante manutenzione.

L'impatto acustico delle opere in **fase di esercizio** è del tutto **trascurabile**.

15 PRODUZIONE DI RIFIUTI

Obiettivo dell'analisi di questo fattore ambientale è la definizione e la caratterizzazione della possibile produzione dei rifiuti e del relativo sistema di raccolta, recupero, riciclaggio e smaltimento.

Nella fase di cantiere saranno adottate le seguenti misure mitigative:

- raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere (imballaggi, legname, ferro, ecc.);
- riutilizzo in loco, nel quantitativo maggiore possibile, del materiale di scavo. In particolare il terreno vegetale superficiale dovrà essere accantonato nell'area di cantiere in maniera separata rispetto al rimanente materiale di scavo, per il successivo eventuale utilizzo;
- riutilizzo, presso altri cantieri, del materiale di scavo non riutilizzabile;
- conferimento presso centri di recupero e/o in discarica autorizzata dei materiali non riutilizzabili secondo le disposizioni normative vigenti.

16 CONCLUSIONI

Il presente studio ha permesso di valutare la compatibilità degli interventi di progetto con i vincoli ambientali e paesaggistici.

Le aree di versante ricadono in **“Zona D – Aree con suscettività d’uso molto limitata”**. In particolare le aree instabili corrispondenti ad antichi corpi di frana sono individuate come **“Zona D2 – Aree con grave rischio di instabilità in ordine alla consistenza dei fenomeni geomorfologici di dissesto”**, mentre il resto del pendio è tipizzato come **“Zona D1 – Aree le cui condizioni rilevate alla scala di PRG pongono in evidenza problematiche negative di una certa rilevanza relative allo spessore delle coltri, [...] alla pendenza dei versanti e alla presenza di fenomeni geomorfologici (dissesto superficiale, frane quiescenti, paleofrane, ecc.)”**.

Per quanto riguarda la compatibilità dell’intervento in progetto con i vincoli del PPTR, relativamente alle interferenze dell’intervento in progetto con i beni paesaggistici (**“BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”**, **“BP – Boschi”**, **“BP – Parchi e riserve”**, e **“BP – Immobili e aree di notevole interesse pubblico”**) individuati dall’ art.38 comma 2, si richiede **autorizzazione paesaggistica**, di cui agli artt. 146 e 159 del Codice.

Relativamente alle modifiche dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti (**“UCP – Versanti”**, **“UCP – Lame e gravine”**, **“UCP – Aree soggette a vincolo idrogeologico”**, **“UCP – Prati e pascoli naturali”**, **“UCP – Aree di rispetto boschi”**, **“UCP – Siti di rilevanza naturalistica”**, **“UCP – Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali”**, **“UCP – Città Consolidata”**, **“UCP – Strade a valenza paesaggistica”**), come individuati dall’art. 38 comma 3.1, si richiede **accertamento di compatibilità paesaggistica**, ossia quella *“procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi”*.

Si evidenzia quanto enunciato al comma 10 dell’art. 91: *“Per gli interventi assoggettati tanto al regime dell’Autorizzazione quanto a quello dell’Accertamento di cui al presente articolo, l’autorità competente rilascia la sola Autorizzazione paesaggistica che deve recare in sé gli elementi di valutazione previsti per l’accertamento di compatibilità paesaggistica”*.

Tuttavia, nell'art. 95, comma 1, viene riportato che *“Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.”*

Dall'analisi della cartografia di pianta del **PAI della Regione Basilicata** si rileva che le zone interessate dall'intervento in progetto interferiscono con le perimetrazioni di aree a rischio frana ed interferiscono con le aree a rischio di inondazione.

In particolare:

- **l'Area 1**, per quanto riguarda il piano stralcio delle aree di versante, interferisce con le aree a rischio molto elevato (**R4**), elevato (**R3**), medio (**R2**) e con le aree assoggettate a verifica idrogeologica (**ASV**), e, per quanto riguarda il piano stralcio delle fasce fluviali, interferisce con le aree a rischio inondazione per **Tr di 30, 200 e 500 anni**;
- **l'Area 2**, per quanto riguarda il piano stralcio delle aree di versante, interferisce con le aree a rischio molto elevato (**R4**), e con le aree assoggettate a verifica idrogeologica (**ASV**), e, per quanto riguarda il piano stralcio delle fasce fluviali, interferisce con le aree a rischio inondazione per **Tr di 30, 200 e 500 anni**;
- **l'Area 3**, per quanto riguarda il piano stralcio delle aree di versante, interferisce con le aree a rischio medio (**R2**) e moderato (**R1**) e, per quanto riguarda il piano stralcio delle fasce fluviali, non interferisce con le aree a rischio inondazione per **Tr di 30, 200 e 500 anni**;
- **l'Area 4**, per quanto riguarda il piano stralcio delle aree di versante, interferisce con le aree a rischio molto elevato (**R4**), elevato (**R3**) e medio (**R2**) e con le aree assoggettate a verifica idrogeologica (**ASV**), e, per quanto riguarda il piano stralcio delle fasce fluviali, interferisce con le aree a rischio inondazione per **Tr di 30, 200 e 500 anni**;

L'intervento in progetto rientra negli interventi realizzabili nelle fasce di pertinenza dei corsi d'acqua secondo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 le Norme di Attuazione del PAI e, trattandosi di un intervento di sistemazione dei movimenti franosi, come definito nella lettera b) del comma 3 sopra enunciato, *“dovrà essere supportato da un adeguato **studio di compatibilità***

idraulica da presentare all'Amministrazione Comunale e agli Uffici Regionali competenti ai fini del rilascio di eventuali nulla osta, pareri e autorizzazioni".

Inoltre, per l'Area 1, l'Area 2 e l'Area 4 si fa riferimento a quanto enunciato nelle NTA in merito alle aree a rischio idrogeologico molto elevato ed a pericolosità molto elevata (R4) e alle aree assoggettate a verifica idrogeologica (ASV) e l'intervento ricade negli interventi consentiti in tali aree.

Al comma 3 dell'art. 16 delle norme tecniche di attuazione del PAI sono definite le prescrizioni da rispettare in tali aree ed in particolare al comma 3.2 si prescrive quanto segue:

Tutti gli interventi di cui al presente comma dovranno comunque essere realizzati con modalità che non aggravino le condizioni di rischio.

*L'attuazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo (...) dovrà essere preceduta da **studi** comprendenti la caratterizzazione morfologica, geologica, idrologica e geotecnica dei fenomeni di dissesto in atto o potenziali, nonché da **verifiche** di stabilità e di efficacia delle soluzioni progettuali proposte al fine di rendere compatibili le trasformazioni previste.*

*Il progetto degli interventi di bonifica di cui al comma 2 lettere a) e b) dovrà essere corredato da **piano di monitoraggio e di manutenzione**.*

Tale documentazione dovrà essere trasmessa ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, nulla osta e pareri all'Amministrazione Comunale e/o agli Uffici Regionali competenti, che potranno richiedere eventuale ulteriore documentazione.

Inoltre, al comma 4.3 dello stesso articolo si enuncia che *"L'efficacia dei risultati derivanti dalla realizzazione delle opere di messa in sicurezza, di bonifica e/o di consolidamento dell'area dovrà essere adeguatamente documentata e attestata con apposito certificato a firma di un tecnico abilitato. Tale documentazione, completa del certificato di regolare esecuzione, del collaudo o altro documento equivalente, dovrà essere inoltrata all'AdB ed al Comune interessato, a conclusione delle attività di monitoraggio di cui alla scheda tecnica E. Il proprietario e/o gestore delle opere di bonifica è tenuto al monitoraggio ed in ogni caso alla conservazione e al ripristino del perfetto stato di funzionamento delle opere realizzate.*

Per l'Area 3 si fa riferimento a quanto enunciato nelle NTA in merito alle aree a rischio idrogeologico medio ed a pericolosità media (R2).

Al comma 2 dell'art.18 è enunciato che *“nelle aree perimetrate a rischio idrogeologico medio, sono consentiti tutti gli interventi indicati al comma 2 del precedente articolo 16.”*

Pertanto gli interventi in progetto sono consentiti in tali aree e si applicano le prescrizioni contenute nel punto 3.2 dell'art. 16 sopra citato.

Considerando la localizzazione delle opere di progetto rispetto alle individuazioni relative alle zone di protezione speciale idrogeologica del **PTA**, si evince che l'area di intervento non ricade in nessuna delle suddette zone di protezione speciale.

Dall'analisi cartografica è emerso che l'area interessata dall'intervento in progetto presenta interferenze con il vincolo di area **SIC e ZPS** e con la perimetrazione **IBA Puglia**.

In particolare, l'area oggetto di intervento è un sito SIC e ZPS “Area delle Gravine “ (IT9130007) ricadente nell'area delle Gravine dell'Arco Jonico, dotata di un suo Piano di Gestione ed inoltre rientra nella perimetrazione IBA “Gravine” (IBA139).

Inoltre, secondo il comma 4 della l.r. 12 aprile 2001, n. 11, e s.m.i., in materia di procedura di Valutazione di impatto ambientale, “sono soggette alla **valutazione di incidenza ambientale** ai sensi dell'art. 5 del DPR n.357/1997, così come integrato e modificato dal DPR n. 120/2003, tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, nonché i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico venatori, che possono avere incidenze significative sul sito stesso. [l.r. n. 17/2007]”.

Infine, complessivamente, le opere previste determinano degli **impatti limitati sul territorio**. In particolare, in fase di costruzione gli impatti stimati sono del tutto temporanei e reversibili, ad opere terminate ed in fase di esercizio, gli impatti che quest'ultima può causare sugli ecosistemi, sono ridimensionati da una progettazione attenta alle problematiche ambientali.